

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
ORIGLIA e RICCIO: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (3082);		GUERRIERI EMANUELE 1247, 1258
BUTTÈ ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (4120);		MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 1248
SERVELLO e GONELLA GIUSEPPE: Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani. (4156);		KUNTZE 1248
Senatori SCOTTI, RODA ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (Approvato dal Senato). (4196) 1238		DE GRADA 1248
PRESIDENTE 1238, 1239, 1240, 1242, 1248, 1250, 1256, 1259		PREZIOSI OLINDO 1250, 1255, 1259
BALLESÌ, <i>Relatore</i> 1238, 1239, 1248, 1259		COLOMBO VITTORINO 1253, 1254
ANDREUCCI 1239, 1240, 1242, 1245, 1254		COMANDINI 1255
SFORZA 1242, 1245, 1250		SERVELLO 1255, 1256
AMATUCCI 1242		
GONELLA GIUSEPPE 1243, 1244		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
RE GIUSEPPINA 1244, 1248, 1258		Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3344) 1259
MIGLIORI 1244, 1245, 1248		PRESIDENTE 1259, 1260, 1261
		PENNACCHINI, <i>Relatore</i> 1259, 1261
		MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 1260, 1261
		KUNTZE 1260
		ANDREUCCI 1260
		PREZIOSI OLINDO 1261

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Origlia e Riccio: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3082); Buttè ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (4120); Servello e Gonella Giuseppe: Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani (4156); e dei Senatori Scotti, Roda ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Origlia e Riccio: « Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »; d'iniziativa dei deputati Buttè, Bertè, Colombo Vittorino, Del Bo, Dosi, Gennai Toniatti Erisia, Migliori, Origlia, Ripamonti, Sangalli: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »; di iniziativa dei deputati Servello e Gonella Giuseppe: « Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani »; e, di iniziativa dei senatori Scotti, Montagnani, Marelli, Capalozza, Roma, Bardellini, Negri, Grampa, Caleffi, Picchiotti, Bonafini, Mariotti (testo unificato approvato dalla competente Commissione permanente del Senato): « Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione sulle quattro proposte di legge è già stata iniziata dalla nostra Commissione, in sede referente, nella seduta del 15 novembre 1962. Venne allora deciso di richiedere il passaggio in sede deliberante e, inoltre, di richiedere il parere della IX Commissione (Lavori pubblici). Comunico, a questo proposito, che la IX Commissione ha espresso parere favorevole alle quattro proposte di legge.

L'onorevole Ballesi, relatore sulle diverse proposte di legge, ha facoltà di riferire alla Commissione.

BALLESI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Per inquadrare esattamente la discussione che la Commissione si accinge a fare in ordine a queste proposte di legge, ritengo sia sufficiente tener presenti due fra le tante leggi che in questi ultimi anni hanno regolato la materia che andiamo a trattare. Si tratta, più esattamente, della legge 23 maggio 1950, n. 253, che reca: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani » e, la legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».

In sostanza, ci si propone di abrogare l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e di ritornare, sostanzialmente, alla disciplina dettata dall'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

A questa disciplina si propone di ritornare con il testo approvato dal Senato e con le proposte di legge che sono state sottoposte alla nostra attenzione.

In sostanza, mentre con la legge 21 dicembre 1960, n. 1521, il legislatore intendeva porsi sulla strada di un graduale sblocco dei canoni di locazione, tanto che la norma in questione si intitolava « Disposizioni transitorie sulle locazioni », introducendo una disposizione per cui quando il proprietario avesse avuto bisogno di demolire per ricostruire un numero almeno doppio di vani, poteva senz'altro cessare la proroga del blocco, oggi si riterrebbe opportuno ritornare alla situazione precedente.

C'è un motivo.

Il motivo, come gli onorevoli colleghi sanno, è stato più volte sottolineato dalla stampa ed è stato portato alla nostra attenzione dalle relazioni che accompagnano le proposte di legge.

In modo particolare in alcuni grossi centri, e più particolarmente nella città di Milano e in parte a Torino, si è verificato il fatto che molti proprietari hanno voluto ricorrere a questa disposizione legislativa per far cessare di fatto la proroga del blocco dei canoni d'affitto, di modo che il numero degli sfratti già convalidati o in via di convalida di fronte all'autorità giudiziaria pare abbia raggiunto un numero veramente notevole.

Sembra altresì che, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, molti di quei proprietari non si siano nemmeno preoccupati di eseguire i lavori, di dar corso alle costruzioni, per cui avevano tuttavia richiesto all'Autorità giudiziaria di pronunciarsi circa la cessazione della proroga stessa.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

Non v'è dubbio che, sotto questo profilo, le proposte di legge sottoposte al nostro esame, hanno un fondamento logico ed umano. E, se è vero che il diritto si fonda essenzialmente su ciò che è logico e umano, tali proposte hanno anche un fondamento giuridico.

Io non devo nascondere, però — e, anzi, è bene lo dica immediatamente — che esistono notevoli perplessità in ordine al provvedimento che viene proposto. Il che, del resto, è già affiorato davanti a questa Commissione allorché si discusse se fosse o meno il caso di esaminare le diverse proposte di legge in sede legislativa anziché in sede referente.

Anzitutto, è da rilevare che, stando alle notizie ed alle informazioni che ciascuno di noi ha cercato di avere e di farsi dare, pare che questo fenomeno si verifichi in modo del tutto particolare in quei grossi centri abitati che ho già menzionati — Milano e Torino — mentre, di fatto, non si verificherebbe negli altri. Potremmo dire che non si verifica nel Centro-Sud e non si verifica nei centri minori neppure nel Nord. Ora, questo fatto dà luogo ad una perplessità. Si potrebbe pensare, cioè, se non fosse il caso di prevedere una legge le cui norme si applicassero soltanto ai centri interessati. Forse sarebbe preferibile. Ma, in realtà, questo non è possibile. Non possiamo fare una legge soltanto per Milano e per Torino! D'altra parte, una volta fatta la legge potrebbe significare un danno per alcuni centri minori, alcuni dei quali io conosco direttamente, nei quali non solo non si è verificato il fenomeno dannoso che si è verificato a Milano, ma addirittura la legge del 1960 appare operante, nel senso che, effettivamente, alcuni proprietari di immobili hanno potuto conseguire la disponibilità dell'immobile stesso ed hanno potuto procedere e hanno proceduto o stanno per procedere — molti fra noi hanno potuto certamente constatare come esistano numerosi progetti pendenti davanti agli Uffici tecnici di alcuni comuni! — alla costruzione di un numero almeno doppio o più che doppio, dei vani precedenti!

Ora, questo fatto, dicevo, determina una certa perplessità.

Un altro aspetto della legge proposta che determina notevole perplessità è rappresentato dalla norma prevista all'articolo 2 del testo pervenutoci dal Senato, laddove è detto che si applica, altresì, la disposizione dell'articolo 1, « se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato »! È evidente, infatti, che qui si va a

toccare addirittura uno dei principi fondamentali, basilari del nostro diritto. Ed è pertanto ovvio che ognuno di noi abbia delle perplessità di fronte a proposte di questo genere.

Il Relatore non ritiene di dovere, per ora, formulare proposte di emendamenti.

Io ritengo opportuno, per la delicatezza dell'argomento, di dover ascoltare prima i pareri indubbiamente illuminati che verranno dai componenti della Commissione, per poi cercare di concludere nel modo migliore.

Noi indubbiamente abbiamo intenzione di affrontare la realtà milanese e in parte torinese; vorremmo per altro affrontarla e risolverla senza nuocere a moltissimi altri centri d'Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore onorevole Balesi. Prima di dichiarare aperta la discussione generale, chiedo se il Relatore desidera aggiungere alcune cose in ordine alle varie proposte di legge concorrenti con quelle approvate dal Senato.

BALLESI. *Relatore.* Le proposte di legge collegate al testo unificato che ci viene dal Senato sono: la proposta di legge Origlia e Riccio n. 2082, la Buttè ed altri n. 4120 e la Servello e Gonella Giuseppe n. 4156.

La proposta di legge Origlia e Riccio n. 3082 in un certo senso è la più vasta perché è una proposta diretta a riformare addirittura l'articolo 2 lettera b) della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

Io dichiaro, senz'altro, di essere di parere contrario.

La proposta Servello e Gonella Giuseppe n. 4156 e così pure la proposta Buttè ed altri n. 4120 sono state assorbite, nella loro sostanza, nel testo unificato approvato dal Senato e, quindi, a me sembra che si possa parlare solo di questo testo unificato che ci è pervenuto approvato dalla II Commissione (Giustizia e Autorizzazioni a procedere) del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREUCCI. Come è stato rilevato dal Relatore, la proposta di legge Origlia e Riccio n. 3082, particolarmente importante per alcuni centri, propone che sia posto il vincolo anche a quegli immobili destinati ad uso diverso da abitazione e che sono condotti non da un solo imprenditore. Addirittura allarga questo vincolo anche ad immobili che sono condotti da imprese sociali. Ritengo che, alle volte, le imprese sociali vengono costituite per ragioni economiche e fiscali, ma che, in sostanza, sono costituite da familiari, che fra l'altro lavorano negli stessi ambienti.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

E, mentre, qualora siano state queste società costituite per comodi fiscali ed economici, da parte di familiari i quali, invece, avrebbero potuto, come dicevo, agire, operare economicamente secondo la tradizionale formula familiare, alla quale in genere, poi, s'attagliano le attività delle piccole imprese, hanno già avuto un beneficio da questa loro costituzione.

Per cui, io ritengo sia ingiusto, specie dopo tutti questi benefici d'ordine fiscale, e, anzi, ingiusto proprio dopo che hanno fatto ricorso a questa manovra, il premiarli anche con quest'altro beneficio!

Per quanto riguarda le proposte di legge in esame, intendo, pertanto, esprimere il mio dissenso. Le ragioni sono le seguenti.

Noi dobbiamo esaminarle sotto la pressione di termini di scadenza che sono stati non da noi voluti, ma determinati da giudizi dell'Autorità giudiziaria. Ora, io ritengo che l'Autorità giudiziaria che, alla distanza di due anni, ci fa trovare di fronte a situazioni tanto allarmanti, da provocare in grandi città invocazioni al Parlamento, per sistemare tali situazioni, non abbia capito niente della legge o abbia fatto mal governo di essa. Ed io propendo per quest'ultima interpretazione piuttosto che per la prima.

Quando la norma che noi andiamo a riformare prescrive una serie di accertamenti — la presentazione del progetto approvato, eventualmente il termine per la nuova costruzione, l'esame, perciò, di elementi a garanzia del da farsi — se tutto questo non è stato fatto, ancora una volta l'Amministrazione della giustizia è stata impari alla sua funzione sostanziale che è la protezione del più debole, non solo in campo penale.

E, questo, risulta, mi pare, in modo anche evidente dalla relazione introduttiva alla proposta di legge degli onorevoli Origlia e Riccio.

PRESIDENTE. Può darsi che il tenore della relazione abbia in parte tradito il parere degli stessi onorevoli proponenti. Mi sembra alquanto difficile, comunque, poter accedere a queste opinioni.

ANDREUCCI. Quando si dice che nella richiesta vengono indicati appartamenti e però, poi, non viene costruito nulla o vengono costruiti uffici... Questo dipende, evidentemente, prima di tutto dalla mancata approvazione, da parte dell'autorità giudiziaria, del progetto che deve essere presentato. Ed io ritengo che se, come procedura, questo esame d'insieme fosse stato fatto, noi non saremmo qui, oggi, a lamentare un simile stato di cose.

Quando l'autorità amministrativa locale — il sindaco o la giunta comunale o il consiglio — non hanno tempestivamente operato — e qui va data lode agli Enti locali delle piccole città, i quali osservano e fanno osservare la norma e i quali, in sostanza, sono la miglior garanzia per quanti chiedono giustizia anche in queste situazioni che sono particolarmente gravi, e, io direi, di particolarissimo interesse pubblico! — per evitare gli abusi, ed invocano, poi, una legge perché le conseguenze di tali abusi siano eliminate, o non amministrano rettamente o non conoscono l'elementare dovere loro, che è quello di verificare quello che avviene nella città, valendosi di tutti i sussidi legali che a loro sono offerti e che la legge sull'edilizia, in particolare, offre.

La mia, per quanto breve, permanenza come sindaco di una città che ha registrato un largo sviluppo edilizio, anche se non è una città molto grande, mi ha insegnato chiaramente che l'autorità comunale deve essere molto oculata nella vigilanza su questi fatti. E per molte ragioni! Ma, soprattutto, perché questi fatti non interessano solo da un punto di vista estetico o, per meglio dire, da un punto di vista semplicemente urbanistico, ma interessano proprio ai fini dell'amministrazione, o meglio, rivelano la preoccupazione di amministrare con quel senso di giustizia, cui in sostanza le autorità comunali sono preposte.

Quando poi il Parlamento approva una legge, non deve esaminare la cosa sotto la prospettiva di una necessità imponente, ma tuttavia parziale, quale quella che ci viene prospettata dalle città di Milano e di Torino, ma deve essere documentato sul fenomeno in tutta l'area nazionale, perché solo con la osservazione di questo fenomeno si evita di fare leggi demagogiche e dannose anche, in parte, all'economia generale.

Questo esame a noi manca e dati relativi al fatto che intendiamo modificare li abbiamo solo in forma generica o parziale. Si comprende, però, che l'altro ramo del Parlamento, approvando la proposta di legge n. 4192, l'ha fatto con una certa celerità.

Questo esame, dicevo, a noi manca e i dati relativi al fatto che intendiamo modificare li abbiamo soltanto in forma generica, parziale, direi anche partigiana — usando questo termine nel senso ante-Resistenza partigiana. Nel senso, cioè, che sono proposte fatte con uno spirito parziale, non di parte politica, ma di parte cittadina, naturalmente!

Voglio ricordare che nella mia opposizione a che queste proposte di legge fossero a noi assegnate in sede legislativa, io affermai che un ostacolo alla ricostruzione nelle aree interne delle città — che noi poniamo, sostanzialmente, con il far rivivere quelle norme che nel 1960 avevamo abrogate — importava una estensione dei servizi alla periferia della città, un falso e dannoso ampliarsi di essa, con aggravii per le spese dei servizi. Trasferiva la speculazione alla periferia e a danno, in buona parte, dei meno abbienti. Ne io ritengo che quanto ho allora affermato mi si possa validamente contestare.

Noi abbiamo città grandi, medie e piccole che presentano questo fenomeno di dilatazione alla periferia della città.

È falso e dannoso. L'ampliarsi delle città alla periferia è soprattutto dannoso, perché in sostanza impone un aggravio di spese e di servizi, che grava sulla collettività e in particolare grava sui bilanci comunali. E soprattutto mi pare si trasferisce la speculazione, che qui si vuole cercare di reprimere, dall'interno delle città alla periferia e anche questo avviene a danno dei meno abbienti; che le tasse, purtroppo, per i sistemi che noi abbiamo per il reperimento dei mezzi di vita degli enti locali, gravano anche sui meno abbienti e direi che molte volte gravano in modo notevole sui meno abbienti. Cito ad esempio l'imposta di consumo, che dimostra come su una certa parte della popolazione meno abbiente, che è in genere la maggior parte della nostra gente, gravi l'onere del funzionamento dei servizi. Io ritengo che quanto ho affermato non si possa validamente contestare.

Noi abbiamo città grandi, città medie e città piccole, che presentano caratteristiche notevoli, perché presentano dilatazioni che costituiscono una delle piaghe più gravi per le amministrazioni comunali.

Nessuna città italiana, compresa Roma, ha un'espansione proporzionata alla popolazione e i servizi normalmente hanno un costo dal 40 al 60 per cento maggiore di quello che una razionale sistemazione urbanistica avrebbe comportato. Ciò è dato dalla mancanza di sistemi razionali nella nostra pubblica amministrazione.

Detto questo, io ritengo di poter affermare, come ha già affermato il Relatore, che il fatto che si intende avviare col provvedimento legislativo proposto sia rilevante in alcuni grossi centri, perché ad aggravarlo ci sono i fenomeni causati dal movimento di popolazione fra zone meridionali e zone set-

tentrionali ed anche da un certo accentuato caratteristico movimento urbanistico, il quale movimento urbanistico — almeno da osservazioni che è possibile fare nella mia zona — direi che è assorbito stabilmente e più facilmente per il fatto che coloro che si spostano dalla campagna alla città non vengono del tutto sprovveduti, ma partono da una certa base costituita appunto dal domicilio.

Pertanto, io penso che il disegno di legge debba essere modificato ed emendato soprattutto per quanto riguarda l'estensione del termine territoriale di questo provvedimento.

Io non contesto il fenomeno di Milano, ma salvo quello che potrebbe essere stato lo spirito polemico di cui ai rilievi da me fatti, salvo questo, io ritengo che si debbano prendere dei provvedimenti per quelle città le quali superano come popolazione i centomila abitanti.

Inoltre io mi auguro che si possa trovare il modo di modificare la legge, dichiarando che le sentenze non perdano di efficacia.

Non mi voglio rifare a quello che già dicemmo quando facemmo la discussione sul blocco degli affitti.

Noi abbiamo costituzionalmente degli organi al cui parere non siamo tenuti a stare, perché, come è stato detto molto autorevolmente ieri, è il Parlamento che giudica.

Uno studio molto ampio e molto particolareggiato di uno dei massimi organismi, concludeva dicendo in buona sostanza che è ora di sbloccare gli affitti.

Allora noi ritenemmo che non solo in considerazione delle ragioni politiche che si avessero potuto portare, ma anche in considerazione del fatto che le grosse città soffrono ancora di queste difficoltà, allora noi ritenemmo di aprire questa porta, una porta che ha dato dei grossi fastidi solo laddove, dopo due anni, il problema si prospetta ancora nella sua interezza.

Che cosa vuol dire ciò?

A Milano ci sono 1800 sfratti, dopo due anni di applicazione della legge. Vuol dire che l'effettiva applicazione della legge è mancata.

Si è tirato avanti un pò con sentenze non più emanate nel termine di tre mesi. Sostanzialmente è un disservizio della giustizia. Allora noi vogliamo ridurci in questa condizione? Io ritengo che si possa avviare a questa condizione, che risulta facilmente sopportabile e direi facilmente trattabile, dove non ci sono grosse richieste, come invece av-

viene a Milano, dove la speculazione opera nell'area milanese.

Io formulo quest'emendamento alla legge: che si dica prima dell'inizio dell'articolo 1: « Nelle città con popolazione fino a centomila abitanti e nei casi previsti, eccetera ».

PRESIDENTE. Lei si riserva di presentarlo in modo formale?

SFORZA. Lei vorrebbe limitare l'efficacia di questo disegno di legge soltanto alle città superiori a 100 mila abitanti? Le altre no?

ANDREUCCI. No.

AMATUCCI. Forse, nel campo delle previsioni, ho motivo di profonda soddisfazione perché, come alcuni onorevoli colleghi ricorderanno, allorché si discusse la legge del 1960, fui proprio io, in questa stessa Commissione, a far rilevare l'insufficienza della norma, che avrebbe senz'altro consentito, dissi, ai proprietari armati di spirito speculativo, di commettere abusi a danno di tanti cittadini.

E, faccio rilevare che gli accorgimenti che erano stati accolti nella legge erano dei palliativi, in quanto che la presentazione di un progetto all'Autorità giudiziaria, anche se autorevolmente approvato dal Genio Civile, è cosa diversa dalla licenza edilizia. E, come l'onorevole Presidente ricorderà, io avevo presentato un emendamento, nel quale si stabiliva che, se entro il termine di tre mesi dalla sentenza di convalida, allo stato i lavori non fossero stati iniziati, il comune avrebbe avuto il diritto di revocare la licenza.

E, a completamento di tutto questo, proponevo che l'Autorità giudiziaria comunicasse d'ufficio al comune la sentenza, per metterlo a conoscenza.

L'esperienza di due anni ha dato ragione a questa mia preoccupazione e le proposte di legge in esame sintetizzano nella brevità della sua relazione — e la brevità è sintesi di saggezza — da parte dell'onorevole Relatore, dimostrano quanto inutile sia stato il nostro lavoro.

Oggi, però, noi ci troviamo, onorevoli colleghi, di fronte ad una situazione che potremmo definire cristallizzata. Che occorra evitare la speculazione siamo d'accordo, che non bisogna mettere l'inquilino davanti ad una situazione di fatto fraudolenta o, quanto meno, dargli la possibilità di trarre un vantaggio immediato dallo sfratto, siamo egualmente d'accordo. Ma, d'altra parte, e qui io mi rivolgo al parere dell'onorevole Presidente della Commissione e dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la giustizia, non ci troviamo di fronte ad un'autorità che ha giudicato! E sarebbe inverosimile se proprio

noi, membri della Commissione Giustizia, dovessimo riconoscere privi di efficacia questi giudicati con una disposizione di legge che li definisce nulli. Perché, a mio avviso, si deve rispettare la legge e il diritto.

Ora, onorevoli colleghi, praticamente, mi pare di aver capito che, con queste proposte di legge, non si vuole fare altro che abrogare l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e riportarsi a piè pari al 1950, cioè dare o un idoneo alloggio al conduttore o, quanto meno, un indennizzo.

Ho ascoltato con attenzione ciò che è stato detto qui poco fa. Molte cose sono sagge. Ma, di tutte le relazioni degli estensori delle varie proposte di legge non ne abbiamo una che ci dica, ad esempio, quanti sfratti si sono avuti in questo o quel centro abitato, non una notizia ufficiale. Indiscutibilmente, la città di Milano, per la sua vastità, per il suo spirito industriale e commerciale, registra cifre altissime. Ma, un'indagine vera e propria del Ministero di grazia e giustizia, per sapere quanti siano stati gli sfratti nelle città menzionate, è inesistente. Per cui, come diceva poc'anzi l'onorevole Andreucci, limitiamo il nostro esame solamente alle città che superano una certa cifra di abitanti, mentre le altre, al di sotto di questo limite, le dobbiamo trascurare. Come se la giustizia si potesse applicare a scacchiera! Nessuna tutela, quindi, verrebbe assicurata a coloro che abitano centri inferiori. Il che a me sembra un principio che non corrisponda a criteri né di giustizia né di equità.

Ed allora? Noi, in linea di massima, signor Presidente, non possiamo non essere d'accordo su quello che è lo spirito informatore delle diverse proposte di legge sottoposte al nostro esame. Questo spirito, naturalmente, vuole far cessare le speculazioni. Questo spirito, naturalmente, vuole far cessare le speculazioni. Molti, lo sappiamo, hanno ottenuto lo sfratto come volevano e, poi, non hanno costruito. Oggi noi dobbiamo intervenire, abbiamo il dovere di provvedere e bisogna, soprattutto, provvedere con carattere di generalità; non possiamo noi stabilire che per alcuni centri il nuovo provvedimento prevede un certo beneficio e per altri no.

Pertanto, qual'è la situazione? Dobbiamo avere riguardo solo al limite, come proponeva il collega onorevole Andreucci, o, invece, non sarebbe più opportuno demandare, prevedendo anche a questo scopo un'apposita norma, al potere esecutivo, dopo che il Ministero della giustizia avrà condotto gli opportuni accertamenti, la determinazione delle

sedi alle quali la legge deve essere applicata?

Dicendo questo, non credo di dire una eresia, signor Presidente! Perché, infatti, proprio con una legge in data 5 ottobre 1962, recentemente quindi, in materia di risarcimento, di rinascita e di ricostruzione nelle zone terremotate, noi abbiamo demandato al Governo con una delega, il compito di stabilire i centri nei quali i benefici previsti dalla legge possono avere applicazione. È vero che i primi elenchi contenuti nella legge 5 ottobre 1962, mi sembra n. 1440, non hanno incontrato unanimi assenti, perché al Ministero dei lavori pubblici come alla Presidenza della Repubblica, continuano a pervenire istanze affinché molti comuni vengano inseriti negli elenchi di quelli terremotati, ma, può essere questo un motivo di procedere a un completamento degli elenchi in questione. Ma, il criterio fondamentale, consistente nell'affidare all'esecutivo la determinazione di queste zone nelle quali verrebbe applicato il provvedimento che noi qui stiamo per decidere, potrebbe costituire un mezzo, rappresentare una via, una specie di adattamento, proprio per evitare speculazioni e per applicare la giustizia. Perché, io non credo non ci si possa limitare — con tutto il rispetto per gli onorevoli presentatori delle proposte di legge che, indubbiamente sono stati mossi dalla migliore buona volontà! — ad affidare una legge a punti di vista e criteri particolarmente interessati e ispirati come motivazione, a situazioni locali di determinate città!

Questo, signor Presidente, io mi permetto di sottoporre alla considerazione della Commissione. Ripeto, io sono in linea di massima favorevole alla disposizione in sé; sono decisamente contrario alla sua applicazione quando si tratti di sentenza passata in giudicato! È vero che si inserisce un rapporto giuridico in atto, ma, finché vi è la procedura in corso. Quando, però, è intervenuta una sentenza e, naturalmente, questa è stata anche messa in esecuzione, non vi è barba di legislatore, per quanto autorevole possa essere, capace di provare la validità di una legge con la retroattività della disposizione legislativa. Ma, poi, anche e soprattutto per quel rispetto che si deve al giudicato dei magistrati, dei quali proprio ieri abbiamo portato a conclusione qui la discussione del disegno di legge relativo alle promozioni e durante la quale le dichiarazioni rese dal Governo e dagli onorevoli colleghi, hanno tutte convenuto nel dire che bisogna augu-

rarsi che l'Autorità giudiziaria costituisca sempre meglio e più il presidio delle nostre libertà, la tutela dei nostri diritti e, così pure, dei nostri patrimoni. E noi, soprattutto per questo rispetto che le dobbiamo, non possiamo commettere una violazione come questa.

Queste sono le mie osservazioni, signor Presidente e, naturalmente, mi riservo, dopo aver sentito il parere di tutti i colleghi, magari pregando anche l'onorevole Andreucci e altri di volerne predisporre la formulazione in comune, di presentare un emendamento in questo senso.

GONELLA GIUSEPPE. Mi limito ad esprimere pochi concetti, dopo la bella esposizione del Relatore e gli interventi degli onorevoli colleghi. Desidero soltanto far presente che lo scrupolo giuridico che è qua presente, non interrompe, ma attarda, sotto certi aspetti, il procedere dell'*iter* di quell'indirizzo che aveva costituito la ragione determinante per giungere gradualmente alla liberazione dei blocchi.

Il diritto non è soltanto il riconoscimento al cittadino di poter disporre di una determinata azione in funzione dell'interesse dello Stato, ma anche di un dovere di coordinare l'azione che consegue dall'esercizio di quel potere, ai fini degli altri e del tutto, affinché la convivenza umana e, nell'ambito dei singoli stati, delle collettività nazionali, sia garantita e ne sia assicurato il progressivo miglioramento. Di qui la nostra proposta, perché di fronte a quel diritto che era stato il temperamento disposto dalla Camera e dal Senato, ha risposto un mal uso da parte della categoria dei locatori.

Questo mal uso si è soprattutto manifestato in alcuni grossi centri, ma non soltanto in quei due indicati dal Relatore. Non si tratta soltanto di Milano e di Torino, ma per esempio anche di Genova, di Savona e so che anche a Ferrara si è verificato questo mal uso, in misura maggiore o minore.

Ne ha parlato la stampa, la stessa stampa a carattere nazionale.

C'è uno stato di cose tale, per cui una parte non ha seguito quel criterio di diritto, per cui il diritto va anche contenuto in una visione a carattere eminentemente sociale collettiva più oggi ancora di quel che poteva essere un tempo.

Questa la ragione fondamentale della nostra proposta di legge.

Quale è stata la nostra preoccupazione? Non interrompere questo cammino verso la graduale liberazione, ma soltanto di provve-

dere e di contemperare questo indirizzo con quella che è la difesa degli affittuari. E allora abbiamo creato questo articolo unico, nel quale abbiamo posto un'alternativa per cui sostanzialmente il locatore può offrire al conduttore la scelta tra il trasferimento in altro alloggio idoneo, il cui canone locatizio comporta una maggiorazione non superiore al 20 per cento del canone del precedente immobile o la corresponsione al conduttore di un indennizzo pari a 24 mensilità dell'ultimo canone di locazione.

È stata questa la nostra preoccupazione: lasciare al locatore la possibilità di fornire al conduttore una scelta che renda più difficile la speculazione.

Indubbiamente il diritto non si può trattare come una pallina da tamburello. È un diritto nel caso che la norma, quale che essa sia, deve essere applicata, anche se la sentenza è passata in giudicato.

È vero che questo è stato proposto come contemperamento, ma il diritto ha dei postulati che bisogna che tutti quanti abbiano presente.

In ordine a quanto il collega Andreucci ha proposto, che, cioè, la legge abbia valore nei centri in cui la popolazione superi i centomila abitanti, non mi sembra che si possa consentire una discriminazione siffatta, perché non è vero che questi abusi si siano verificati soltanto in quei centri, in quelle zone dove la popolazione presenta caratteri di particolare industrializzazione. Il fenomeno è la conseguenza di un mal uso che si è fatto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, da parte di una certa categoria a danno di un'altra. Vorrà dire che là dove il problema non esiste, nel piccolo paesetto di tremila abitanti, o nella cittadina di diecimila, e non si presentano questi casi di cattivo uso, la legge rimarrà inoperante, perché nessuno avrà bisogno di ricorrere alla tutela della legge, ma in caso diverso la legge è eguale per tutti i cittadini. Se noi veniamo a creare delle discriminazioni, non so dove possiamo arrivare.

Io ho brevemente accennato ai vari motivi per cui l'onorevole Servello e io insistiamo sulla nostra proposta di legge.

Vorrei raccomandare all'attenzione dei colleghi quanto potrebbe costituire un emendamento da proporre al testo pervenutoci dal Senato, in ordine proprio a quell'alternativa che noi avevamo presentato, un'alternativa che risponde alla possibilità di scelta fra l'una e l'altra forma offerta al conduttore.

RE GIUSEPPINA. In questo caso la scelta fra l'alloggio o il corrispettivo, dovrebbe farla l'inquilino?

GONELLA GIUSEPPE. No, il locatore.

RE GIUSEPPINA. Da questo punto di vista il locatore non può fare la scelta indipendentemente da quel che è prescritto dalla legge. È l'inquilino che decide.

GONELLA GIUSEPPE. Affidare la scelta all'inquilino ci sembra troppo in contrasto con quello che era il criterio che ci ha suggerito la proposta di legge. Ecco perché noi abbiamo postulato le 24 mensilità, invece che le 18.

MIGLIORI. Il solo fatto che io sia uno dei presentatori di una delle proposte di legge che sono al nostro esame e che sono, tra i firmatari, uno di quelli che abbiano avuto l'onore di partecipare ai lavori di questa Commissione, dice come dovrebbero esserci per me ragioni di coerenza e di logica alle quali io potrei rinviare la benevolenza degli onorevoli colleghi ascoltatori.

Voglio però, invece, sottolineare che, quando ho sottoscritto la proposta di legge che reca la firma di altri colleghi della città di Milano, io ero allora, come lo sono oggi, perfettamente convinto della bontà della proposta di legge. Vi rimando alla nostra relazione. Abbiamo indicato in essa come sia stato fatto da molti locatori e proprietari di stabili, un cattivo uso della norma che il Parlamento aveva votato. Ora, non è per ricorrere a qualcuna delle citazioni latine che formano oggetto della nostra compiacenza, ma è da rilevare che il caso si presta a ricordare la massima... *alterum non laedere*!

Qui, siamo proprio davanti al caso in cui alcune persone, dotate, provvedute di mezzi, di fortuna e di eguale o superiore scaltrezza, si sono avvalse della disposizione di legge proprio per ledere!

Pertanto io, pur rendendomi conto delle meditate obiezioni che, in linea strettamente giuridica, hanno posto gli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me, specialmente i colleghi della mia parte, pur rendendomi conto che ciascuno di noi non può dimenticare alcune norme del diritto, che sono del resto stabilite a salvaguardia degli interessi comuni, e particolari in quanto legittimi, io prego fin da questo momento, in linea del tutto personale, ma anche con quella poca influenza che può derivare dal fatto che i colleghi sanno che non sono né un fazioso demagogo né un impositore soprattutto, di voler ascoltare questa mia preghiera, di approfondire, come essi sicuramente hanno già

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

fatto, l'esame nella discussione, ma arrivare ad una conclusione che possa favorire le istanze di queste proposte.

Si è detto che non dobbiamo fare leggi per una parte o l'altra, che non dovremmo spezzare l'Italia in due! Nessuno vi pensa, io credo, anche quando si proponga di limitare la legge alle città al di sopra di un certo numero di abitanti. Io, però, in questo momento non prenderei in considerazione nessuno di tali emendamenti perché preferisco pensare che la legge, nel caso dovessero presentarsi altrove casi analoghi a quelli di cui abbiamo parlato nella presentazione della nostra proposta di legge, rimarrà operante di per se stessa, senza fare discriminazioni.

Quanto al rilievo che è stato fatto, che mancano, cioè, dati precisi circa la situazione in questi grossi centri, penso possa sovvenire a rimediare la conoscenza del Governo, il quale, secondo quanto mi risulta, è perfettamente al corrente.

ANDREUCCI. Una volta tanto, le statistiche che affliggono i cancellieri servono a qualcosa!

MIGLIORI. Ho motivo, quindi, di pensare che il Governo sia già in possesso di queste statistiche così illuminanti.

La preoccupazione, avanzata anche dall'onorevole Gonella, di una violazione del principio della cosa giudicata, in se è una cosa che ci rende sempre perplessi. Ora, mi permetterei qui di richiamare quanto è detto nella relazione di presentazione della nostra proposta di legge, la Buttè ed altri (n. 4120). Che, cioè, la cosa giudicata non viene violata, perché si provvede a disporre finché la cosa è in corso di esecuzione, quando si dettano le disposizioni per l'esecuzione dello sfratto cioè, fermandosi per altro al rispetto, non superabile, della cosa giudicata, gli sfratti ormai definiti. E, anche sotto questo profilo, io penso che ove si volesse ritornare con un emendamento su questa nostra proposta, la cosa potrebbe essere accolta dal Senato con una celerità quale la materia richiede, in modo da non protrarre oltre l'indispensabile l'attuazione di questo provvedimento che risponde ad una vera necessità.

Onorevoli colleghi, si è parlato assai del convegno dei sindaci e dei parlamentari. Io sono possessore, e altri colleghi certamente lo saranno al pari di me, di una lettera del sindaco di Milano, il quale ricorda un convegno in cui fu sollecitato questo nostro lavoro, dei sindaci del cosiddetto « triangolo industriale » Milano-Torino-Genova.

Ora, noi ci siamo sempre rifiutati di accedere a certe pressioni che venivano dall'esterno, rivendicando la nostra autonomia di diritto. E però non possiamo dimenticare che i sindaci sono qualificati ad esporre gli interessi, le ragioni, le doglianze e le invocazioni delle loro popolazioni. Ed è per questo che io ricordando che lo stesso fenomeno si verifica in altre zone, città grandi e meno grandi, per naturale sviluppo urbanistico o per sviluppo economicamente importante, di ogni zona d'Italia, riconoscendo questo, non posso non ritenere che ciò che è stato esposto a noi parlamentari in forma così autorevole e preoccupata dai tre sindaci del cosiddetto « triangolo industriale », risponda ad una realtà che è contingente. E, appunto di questa contingenza e di questa urgenza io mi faccio portavoce e portatore, per quello che sono, e raccomando ai colleghi di questa Commissione di volere comunque ascoltare questa nostra istanza che affido alla loro cortesia.

SFORZA. Vogliate concedermi che io esprima oltre ad una profonda amarezza, anche la meraviglia per posizioni affiorate in questa Commissione intorno a questa proposta di legge, già approvata dal Senato.

Perché? È un dato di fatto ineccepibile che in tutta l'Italia vi è stato intorno a questo problema un movimento di opinione pubblica. È stato già detto, anche dai colleghi che hanno dimostrato il proprio dissenso intorno a questo disegno di legge, che tutta la stampa di ogni colore politico e di ogni città d'Italia ne ha parlato. Quindi esiste obiettivamente un problema serio in materia. Si è ricordato che vi sono stati dei convegni promossi dai sindaci di ogni colore politico. Se, naturalmente, dà luogo ad un particolare rilievo la riunione promossa dal sindaco di Milano, per l'indubbia importanza che la città di Milano ha nel nostro paese, non è esatto che il problema non sia stato sentito e visto in altre città d'Italia.

Io posso ricordare, per la provincia cui appartengo, gli ordini del giorno votati alla unanimità dal Consiglio provinciale di Bari, dal Consiglio comunale di Bari, di Andria, di Barletta, di Molfetta, tre grossi centri della stessa provincia di Bari.

Infine a Bari addirittura vi è stata una seria preoccupazione anche in tema di locali non adibiti ad abitazione: per esempio nelle scuole. Una scuola media di Bari è stata sfrattata perché il proprietario acquirente deve costruire un grosso palazzo e per intanto i fondi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione per costruire

un nuovo edificio scolastico, non hanno avuto esecuzione, per le pratiche burocratiche di approvazione di progetti e via di seguito; e ci siamo occupati in Aula, in sede di interruzione, anche di questo problema.

A Bari città, per esempio, cosa sta avvenendo? È vero che il volto della città è cambiato, e che tutto il centro di Bari è cambiato; quello che penso non si possa fare a Roma, dove anche lo scrostato muro romano o la casa medievale sotto il controllo della Sovrintendenza ai monumenti vieta di porre mano a questi cambiamenti. Nella città di Bari, dato l'altissimo costo delle aree fabbricabili al centro della città, il proprietario compra la casa già esistente a un piano o a due piani, poi la demolisce e vi costruisce un palazzo di otto o dieci piani. E con questo aumento in altezza dell'architettura barese non si soddisfa affatto la fame di case che vi è a Bari, perché quegli appartamenti per i loro prezzi proibitivi rimangono per due anni, per tre o per quattro anni sfitti, mentre c'è tanta gente che non può avere un alloggio umano e decente.

Questa è la situazione. Non è vero che si tratti di un problema solo di Milano, di Genova e di Torino, anche se lì si avverte in maggiore proporzione.

Per giustificare un dissenso, si sono dette delle cose che a me sembrano assolutamente fuori posto.

Quando si parla di questo grosso, grossissimo problema del triangolo industriale (Milano, Torino e Genova) si dice questo: più che dai difetti della legge 1960 e dal cattivo uso che i proprietari hanno fatto dell'applicazione della legge (e noi fummo facili profeti, onorevole Amatucci, ella se ne ricorderà!) il problema è stato determinato dall'afflusso di lavoratori dal sud al nord. Questo non è esatto. Questo afflusso è cosa relativamente recente, comunque postbellico e quindi non incide su quelli che sono i fitti bloccati, cioè i fitti anteguerra.

Si capisce che, per giustificare il dissenso e l'opposizione ad una legge di questo tipo che indubbiamente va incontro ai bisogni soprattutto della povera gente, bisogna che ad un certo momento la maggioranza del Parlamento e il Governo, ricorrano alla considerazione che il dissenso è motivato dalla volontà di aiutare la povera gente. A questo riguardo si ricorre anche ad argomenti che non hanno niente a che fare con quello che ci occupa, come per esempio, le imposte indirette e le imposte di consumo.

Credo che sia riconosciuto da tutti che noi ci siamo sempre battuti per il fatto che nel nostro paese la stragrande maggioranza, il 77 per cento, se la memoria non mi inganna, delle entrate dello Stato italiano sono proprio sul consumo, aggravando così la situazione delle classi più povere.

Non è in questo caso che va invocata questa situazione di fatti purtroppo dolorosa, a meno che si voglia far affiorare il sospetto che questo provvedimento che tende ad incidere sulla speculazione di alcuni gruppi sociali nemici della grande maggioranza del popolo italiano e dei lavoratori, non si voglia fondare su un pizzico di demagogia che non farebbe male.

Sono meravigliato della poesia che si fa a proposito di offese alla magistratura. Ohibò, sarebbe offesa ai magistrati che il potere legislativo stabilisse nella legge che non si dà esecuzione a sentenze passate in giudicato ma non ancora eseguite. Nella nostra legislazione vi sono esempi a centinaia. Non è forse vero che perfino le sentenze penali non ancora eseguite, quando per una legge successiva a quella sentenza passata in giudicato, il fatto per cui vi è stata condanna non è più considerato reato?

Cioè il legislatore può regolare ed è giusto che anche dei casi simili che abbiano formato oggetto di controversia e di sentenza, ma che non siano stati ancora eseguiti, cioè non abbiano creato l'irreparabile, trovino una soluzione eguale, per ragioni di giustizia e di equità, per tutti i casi che si trovano ancora nell'iter giudiziale e per cui questo iter non sia stato ancora eseguito.

Il collega Amatucci ha ricordato che, quando abbiamo discusso la legge del 1960, aveva proposto quell'emendamento. E noi, che eravamo stati contrari a quella disposizione che spostava i termini della legge del 1950 e creava un pericolo, affermammo che nella applicazione pratica facilmente avrebbe dato luogo ad abusi e, quindi, creato delle difficoltà nelle nostre città.

Noi esprimemmo la nostra opposizione a quella legge, ma in subordinata accettammo (e fummo i soli — è vero onorevole Amatucci? — a sostenerlo) il suo emendamento, che fu bocciato dalla stessa maggioranza che oggi si meraviglia degli inconvenienti (che noi e anche lei onorevole Amatucci, avevamo preannunciato e previsto) si siano verificati.

E, allora, non si può certo rimediare a un errore commesso con l'inerzia e persistendo nell'errore! L'unico modo onesto, giusto, di rimediarevi consiste nel fare una legge che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

dia la possibilità di venire incontro ai bisogni del popolo e che determini la graduale fine del regime vincolistico in fatto di abitazioni fino alla naturale scadenza. Occorre, per questo, che vada man mano crescendo il numero delle nuove abitazioni. E, non è certo la speculazione sulle aree fabbricabili quello che favorisce questo naturale sblocco della situazione. Perché, in teoria, possiamo dire che noi tutti vediamo la necessità di uno sblocco dei fitti, però bisogna pure che si creino nel nostro paese le condizioni perché a questo sblocco si possa addivenire. Arrivarci come traguardo, senza tuttavia creare dissonanze e senza determinare forti contrasti nella popolazione.

È per questo motivo che noi, salvo esaminare i singoli emendamenti che verranno proposti, in linea di massima ci dichiariamo favorevoli al provvedimento, nel testo già approvato dal Senato. Testo che, se non è perfetto, e certamente perfetto non è, tuttavia risolve nel miglior modo possibile al momento attuale, questo grave problema che obiettivamente esiste. E prego tutti gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione, di non dimenticare mai, di non perdere mai di vista, volando nei cieli del diritto astratto!

GUERRIERI EMANUELE. Intervengo nella discussione per dire, brevemente, qual è il mio pensiero. Innanzitutto devo far presente che non vedo difficoltà, diciamo così, di ordine procedurale. Io non credo, infatti, al mito della cosa giudicata. Anzi, penso che questo mito bisognerebbe cominciare veramente ad abbandonarlo nella nostra legislazione. Del resto, mi pare che in materia di legislazione sui fitti già si sia presa in considerazione questa situazione particolare e si sia prevista la sospensione degli sfratti già intimati e convalidati. Mi sembra sia perfettamente valida la considerazione che faceva poco fa l'onorevole Migliori: si tratterebbe, semmai, di impedire che venga eseguita una sentenza la quale sia stata già definitivamente emessa dall'autorità giudiziaria.

Viceversa, le mie perplessità sono di ordine sostanziale. Perché prima ancora di approfondire il merito della proposta di legge nel testo che è stato approvato dal Senato e delle altre proposte di legge di analogo contenuto che vengono al nostro esame, a me pare sia motivo di preoccupazione maggiore che non la violazione della cosa giudicata, quello dell'incertezza legislativa, quel fare e disfare, quell'altalena della norma legislativa.

Ora, qui, in sostanza, che cosa si propone? Che una legge, approvata nel 1960, venga modificata con il ritorno puro e semplice alla norma del 1950! Io mi sento veramente preoccupato di fronte a questa impostazione che finisce col ferire quella fiducia che i cittadini debbono avere nella norma legislativa.

Perché, nel 1960, venne modificata questa norma alla quale, ora, si vorrebbe ritornare? Evidentemente, perché si era visto che essa non rispondeva. Vi è stata un'ampia discussione, ricordo, a questo riguardo. E, vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Dire, cioè, che la norma è stata modificata nello spirito della legge del 1960 che è quello di affrettare il momento dello sblocco finale. Perché siamo partiti, come l'onorevole Andreucci ha prima ricordato, da quell'elaborato parere che ci era stato fornito in quella occasione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Nello spirito di questa legge, che prevedeva una data ormai sicura per la cessazione del regime vincolistico, si è approvata quella certa norma che, indubbiamente, facilitava lo sblocco della disciplina dei fitti.

Ora, viceversa, il ritorno puro e semplice alla norma del 1950 è in contraddizione con questo spirito, ci riporta ad un momento anteriore e costituisce un'ulteriore remora perché si pervenga a quella data che è prevista nelle varie proposte di legge. Ma, siamo certi che, quando ci si arriverà, i problemi verranno posti nei medesimi termini in cui vengono posti oggi. Perché, insomma, sembra ci si sia ormai abituati al concetto che non si debba mai sbloccare questa situazione! Io dico che questa norma costituisce una grave remora, quindi, in quanto si ritarda il momento della cessazione del regime vincolistico.

Ma, sono state denunciate, e autorevolmente, delle situazioni incresciose. È stato detto che sono stati commessi degli abusi. Ed io non ho motivo per dubitare che siano avvenuti. Ma, allora, io dico, non si tratta più di ritornare puramente e semplicemente alla norma del 1950, bensì si tratta di trovare un rimedio perché questi abusi non avvengano.

Quindi, vediamo, studiamo, troviamo gli strumenti necessari affinché questi abusi non si verificino e, quando si verificino, siano colpiti. A questa impostazione io senz'altro mi sento di poter dare la mia adesione. Viceversa, non mi sentirei di darla, ripeto, ad un ritorno puro e semplice alla norma del 1950.

Il collega onorevole Andreucci ha proposto una soluzione subordinata. Cioè, quella di limitare l'applicazione della proposta di legge ai soli centri che abbiano una popolazione su-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

periore ai centomila abitanti. E, a questo riguardo, sono state sollevate critiche. Perché, si è detto, la legge non avrebbe il necessario carattere di generalità. Non credo sia questa una considerazione esatta, in quanto, evidentemente, l'onorevole Andreucci ha fatto la sua proposta ritenendo che il problema sussista per i grossi, ma non per i piccoli centri. Non è, quindi, un criterio del tutto empirico, ma un criterio che ha un suo fondamento, una sua fondamentale ragione. Del resto, la legge non può, evidentemente, rendere giustizia al cento per cento, in tutti i casi; si tratta di trovare sempre la formula migliore che contemperì le diverse esigenze. E, se l'onorevole Migliori ha richiamato qui la norma secondo la quale non bisogna dimenticare la massima *alterum non laedere*, vorrei dire che bisogna anche tener presente l'altra formula: *unicuique suum!* Quindi, non soltanto le esigenze dell'inquilino, ma bisogna anche tener conto delle giuste esigenze del locatore. La norma che abbiamo approvato nel 1960 ha una sua ragione d'essere. Il Parlamento, prima di pervenire all'approvazione di quella norma, ha ampiamente discusso. Non credo che si possa dire che si è commesso un errore e che, quindi, si deve trovare, ma vorrei pregare gli onorevoli colleghi della Commissione di rendersi conto che questo rimedio non può consistere nel ritorno puro e semplice ad una norma ormai sorpassata.

MIGLIORI. Non so se possa qualificarsi mozione d'ordine quella mia: poiché debbo assentarmi, vorrei chiedere se questa mattina si fa la discussione generale, rimandando ad altra seduta l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dato il numero degli iscritti a parlare, è difficile che si possa arrivare all'esame degli articoli questa mattina.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non avrei niente in contrario a che sia accolta la proposta dell'onorevole Migliori di rinviare ad altra seduta la discussione degli articoli e che si chiuda oggi la discussione generale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di chiudere presto la discussione generale del provvedimento in esame.

Mi pare che non ci siano difficoltà di massima che si chiuda questa mattina la discussione generale e che si rimandi ad altra seduta l'esame degli articoli. Credo che sia praticamente impossibile giungere all'esame degli articoli questa mattina.

MIGLIORI. Ringrazio.

RE GIUSEPPINA. Si tratterebbe di sapere quando noi potremo discutere gli articoli.

PRESIDENTE. Mercoledì dovremo portare a termine la legge sull'ordinamento giornalistico. Quindi si potrebbe sfruttare per fissare per mercoledì l'esame degli articoli. Ma l'onorevole Sottosegretario dice che egli gradirebbe essere presente alla votazione degli articoli avendo studiato attentamente la materia, ed avendo mercoledì già impegnato, pregherebbe di fissare giovedì.

Mi è stata chiesta una data esplicita. Allo stato delle cose, mi pare che si dovrebbe andare a giovedì venturo.

RE GIUSEPPINA. La discussione degli articoli andrebbe sicuramente a giovedì?

PRESIDENTE. Rivolgerò una calda preghiera agli onorevoli colleghi, affinché presentino in tempo gli eventuali emendamenti, per facilitare la trattazione degli articoli.

RE GIUSEPPINA. Giovedì prossimo noi ci troveremo a discutere gli emendamenti alla proposta di legge in esame. Siamo alla vigilia delle vacanze natalizie.

PRESIDENTE. Giovedì prossimo è il 13, la vigilia di Natale è il 22.

RE GIUSEPPINA. Se la discussione andasse in modo che votassimo qualche emendamento che richiedesse un esame del Senato, è inutile sottolineare che noi avremo di fronte le vacanze e il periodo di inattività delle Camere.

Mi rendo conto di questa condizione di cose, che presenta il pericolo reale di un rinvio della legge. Io mi prospetto questa difficoltà.

KUNTZE. Vorrei chiedere se l'onorevole Mannironi potesse intervenire nel pomeriggio di mercoledì.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi dispiace, no.

PRESIDENTE. Ho già preso appuntamento col signor Presidente della Camera per telefonargli, verso le 15 di oggi, quale è stato l'andamento della seduta. Mi farò portavoce della nostra volontà di accelerare al massimo, tenendo conto anche degli impegni dell'onorevole Sottosegretario.

BALLESI. Comunque, non più tardi di giovedì.

DE GRADA. Io, signor Presidente, ho chiesto la parola, più che per portare qui argomenti nuovi, in una discussione che so essere ormai matura e ormai giunta alle sue conclusioni, per portarvi la voce di un'urgenza che, proprio nel breve intervento da lei fatto ora, si sentiva essere condivisa da tutti, su questo problema. Perché, il fatto stesso che si parli della sospensione di sentenze di sfratto e di revisione di cosa giudicata in questa

materia, indica la realtà della situazione in cui ci troviamo e che è una situazione di particolare gravità e che esiste, secondo la mia opinione, non solo in alcune città come Milano, ma esiste ed è altrettanto grave, in senso generale in tutto il nostro Paese.

E, quindi, la preoccupazione che io ho, per esempio, è che questa proposta di legge che ormai è così matura, che il Senato ha discusso in modo così ampio, possa, attraverso la presentazione di alcuni emendamenti, ulteriormente arenarsi e, conseguentemente venir meno a quello che è il suo carattere specifico, che è proprio la soluzione di certe situazioni.

Perché, una legge, in sé ha non solo caratteri particolari, ma anche particolari del momento in cui si fa. Queste sentenze di sfratto che sono state emanate e che attendono di essere rivedute e corrette da questa proposta di legge sono migliaia e vi sono migliaia di famiglie che vivono attualmente nell'attesa che questo provvedimento venga approvato presto.

Questo prima di tutto indica che molte delle obiezioni qui fatte sono in sé obiezioni aventi un valore astratto, ma, in pratica, nella realtà perdono valore. Per esempio, l'osservazione dell'onorevole Guerrieri, circa la incertezza legislativa che noi sanciremmo attraverso questo fare e disfare, attraverso queste contraddizioni, è una cosa che si può riportare, per esempio, addirittura alla legge del 1960 che era una legge non di tendenza allo svincolo, ma una legge vincolistica.

Si viene, cioè, a constatare che quello che si era creduto un particolare che poteva semplicemente creare una situazione di esperienza, ha poi determinato in pratica una situazione negativa sulla quale noi dobbiamo ritornare. Quindi noi, ora, diamo soltanto l'esempio del modo in cui si può correggere una situazione che, alla prova dei fatti, si è rivelata essere negativa.

Sulla questione, per esempio, che è stata qui definita del mito della cosa giudicata e che giustamente richiamava l'onorevole Sforza poc'anzi, la realtà è che la maggior parte dei casi di sfratti sono casi giudicati e non ancora eseguiti, sfratti non avvenuti. Vale a dire, noi legiferiamo qui in grandissima parte per questi. Se chiudessimo questo capitolo, buona parte del valore di questa legge in esame verrebbe meno.

Sulla questione, poi, sollevata dall'onorevole Andreucci, il quale si è forse offeso per quella mia breve interruzione circa i milanesi, mi consenta l'onorevole collega di ricor-

dare qui che noi non possiamo, evidentemente, parlare di una legge speciale per Milano, Torino e Genova; noi parliamo di una legge che vale e deve valere per tutti e in tutto il paese. Perché, infatti, il fenomeno dell'urbanesimo — non voglio dire cose troppo grosse...! — è fenomeno che riguarda tutta l'Italia, tutta l'Europa anzi. Vale a dire, il problema che si pone in modo così accentuato per la città di Milano, dove pesa anche l'emigrazione, perché non dimentichiamo che gli ultimi due anni sono stati quelli in cui quest'ultima ha assunto l'aspetto più violento, è un problema che si pone tuttavia anche altrove, dappertutto. Il fatto che diminuisca la popolazione agricola e che si cerchi ovunque alloggio in città lo dimostra. Io sono dell'opinione, onorevole Andreucci, e questo ho già detto in occasione della legge sulle aree fabbricabili, che in alcune città italiane occorrerebbe rifare, dall'interno, le case, mantenendo tuttavia il carattere monumentale che hanno le nostre città. E credo sia questa un'ispirazione già in atto in alcune di esse. comunque, il problema, ripeto, è d'ordine generale. E, d'altra parte, non penso si possa fare, in sede di esame di una proposta di legge così limitata, una cosa che potrebbe dirsi, anche dal punto di vista costituzionale, discutibile.

Quanto, poi, al fenomeno obiettivo — cioè, l'onorevole Andreucci diceva che la speculazione avviene anche attraverso la periferia e non soltanto attraverso il centro! — mi sembra inutile ricordare che questo è un fenomeno ormai acquisito: la città si espande verso la periferia; il problema dei trasporti è forte perché il fenomeno è quello che è. Basta vedere quella che è oggi l'unità della città di Milano che si estende al suo *hinterland* che arriva ormai a Melzo, a Rho, ecc.

Quindi, sembra a me che la legge così come è stata formulata, difficilmente possa essere migliorata. Mi chiedo se non si debba, piuttosto, considerare la cosa da questo altro punto di vista: non siamo forse noi sollecitati anche da una volontà di rinvio della legge? Cioè, non ci rendiamo conto che ogni miglioramento che s'intende apportare è più che altro un tentativo di allontanamento dell'approvazione di questa legge, perché la situazione malamente può venirsi a sistemare nel senso negativo per i cittadini che sono interessati a questa legge?

Io credo sia questa una preoccupazione che dobbiamo avere tutti e penso che il fatto che vi siano stati colleghi di parte democristiana che hanno proposto di votare integral-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

mente questa legge, dovrebbe proprio far sì che venga sollecitata l'idea che non si tratta più, ormai, di una situazione vista da posizioni di avanguardia o meno, ma una situazione divenuta estremamente matura. Mi permetto, quindi, di invitare i colleghi a votare, così come è stato votato al Senato, il testo di questa proposta di legge. Credo che i problemi che li possono anche assillare, sono problemi suscettibili di venir discussi più adeguatamente in altra sede, in rapporto ad una materia che è tutta ancora da sistemare — come la politica delle regioni, ecc. — ma che, in questo momento, noi si debba soltanto risolvere una situazione di fatto che si aggrava di giorno in giorno e per cui vi è attesa non solo a Milano, ma anche in tante altre città, dove il fenomeno dell'urbanesimo ha reso così urgente una soluzione di questo problema.

Quindi, chiedo sia approvata, così com'è formulata, la proposta di legge n. 4192 pervenutaci dal Senato, e penso che si dovrebbe semmai rivedere tutta la materia nel suo insieme più avanti, in una sede in cui si possa veramente tener conto di tutte le opinioni che sono state espresse nel corso dell'odierna discussione.

PRESIDENTE. Vi sono altri quattro colleghi iscritti. Nel pieno rispetto della libertà di parola e di pensiero, mi permetto di raccomandare che per quanto possibile i loro interventi siano contenuti nella loro ampiezza.

PREZIOSI OLINDO. Indubbiamente il problema, che è grave, per me non è urgente e potrei dimostrarlo. Ho sentito parlare poc'anzi di urgenza del provvedimento ed ho ascoltato tutti i colleghi che mi hanno preceduto. In realtà io comincio a pensare che questa urgenza sia superata dal tempo trascorso dal giorno in cui sono state presentate le varie proposte di legge. La prima è del giugno e le altre sono del settembre. Sicché se, come diceva il collega che mi ha preceduto, vi è soltanto da risolvere un problema di urgenza per non fare eseguire gli sfratti, significa che gli sfratti erano già potenzialmente iniziati all'epoca della presentazione di queste proposte di legge ed allora, dati i mesi che sono trascorsi, lo sfratto, se era già possibile farlo al momento della presentazione delle proposte di legge, indubbiamente è stato eseguito. Ecco perché, pur dovendo riconoscere che forse vi può essere anche qualche caso che non presenta questa situazione, io dubito profondamente dell'esistenza dell'urgenza di questa legge, la quale a prescindere da altre caratteristiche sulle

quali vorrei richiamare l'attenzione della nostra Commissione, dovrebbe provvedere per il futuro, a distanza, cioè, di due anni dalla scadenza del blocco che è fissata per il 31 dicembre 1964.

E allora qui si pone un interrogativo. Iniziandosi oggi un giudizio o appena poco dopo l'inizio che dovrà anzitutto decidere sulla controversia che è sorta e che è in atto fra locatore e conduttore, in questo breve periodo di tempo, a quale situazione si arriverà? Anzitutto da parte del proprietario deve iniziarsi la ricerca dell'appartamento idoneo, che non sarà certamente un singolo appartamento, poiché si parla di ricostruire un edificio con parecchi appartamenti e parecchi inquilini. Allora bisogna cercare questi appartamenti che debbono essere idonei, secondo il disposto della legge; idonei, senza alcuna specificazione. Ma quando il proprietario avrà trovato l'appartamento, che cosa accadrà? Se vi è accordo fra inquilino e proprietario, il problema è risolto; ma se non vi è accordo, allora comincerà il giudizio. Durata del giudizio? È inutile, la durata sarà probabilmente di anni. Quando sarà definito il giudizio, allora il proprietario potrà cominciare a costruire. Deve fare il progetto che deve essere approvato, deve avere la licenza di ricostruzione, deve costruire e la costruzione dell'edificio richiederà indubbiamente un tempo notevole, non si può improvvisare un edificio che deve essere di proporzioni notevoli, tanto che possa assicurare il rientro degli inquilini del vecchio edificio e in più un congruo aumento di vani per conseguire l'utile di tutta l'operazione. E intanto arriverà il 31 dicembre 1964. E allora a che cosa serve questa legge? La quale poi presenta una caratteristica particolare: è prevista una scadenza che debba rispettare le consuetudini, il che aggrava ancora di più il problema dal punto di vista giuridico. Se si deve ritenere e riconoscere questa disposizione o meglio questa legge come una specie di indennizzo e di risarcimento del presunto danno economico che riceve l'inquilino, è naturale che il rapporto si deve cercarlo, senza prostrarlo nel tempo. Perché, se si parla di scadenze consuetudinarie nelle varie città, noi sappiamo che per lo meno in sessanta città di provincia vi sono scadenze consuetudinarie diverse.

SFORZA. Si tratta di differenze di qualche mese.

PREZIOSI OLINDO. Vi sono scadenze a maggio e ad agosto. E allora con queste scadenze si va al 31 dicembre 1964. E poiché

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

questo indennizzo deve essere considerato come un risarcimento del presunto danno economico che riceve l'affittuario che deve lasciare l'appartamento per poterne avere un altro idoneo e poi attendere un appartamento nell'edificio ricostruito, questa legge finirà per essere inutile ed assurda.

Ma sento il bisogno di aggiungere subito che questa legge comporta un problema sociale di grande importanza, non disgiunto dal problema economico.

Noi dobbiamo riconoscere che queste proposte di legge sono state determinate da un certo settore del nostro paese, poiché vi è stato il fenomeno dell'emigrazione interna dalle zone del sud o del centro alle zone del nord. Questa affluenza che si è verificata soprattutto a Milano, a Torino e a Genova — non voglio disconoscerlo — si verifica anche in altre città, sia pure in proporzioni minori che a Milano, Torino e Genova.

E allora quale problema si pone?

Si pone il problema di dare alloggio a queste popolazioni che sono di origine rurale, agricola, che hanno ormai abbandonato la terra, per cui si ha il fenomeno della graduale riduzione della popolazione agricola dal 40 per cento del nostro paese al diciotto per cento di altri paesi.

E allora bisogna creare delle case. È un problema fondamentale.

L'attuale Governo ha ribadito che bisogna dare la casa a ciascuna famiglia, a ciascun cittadino.

Bisogna inoltre aggiungere che oltre alla affluenza migratoria, vi è l'aumento naturale della popolazione e delle famiglie. E allora concordiamo sul punto centrale di questo problema: bisogna provvedere alla costruzione di nuove case.

Nessuno può negare che quando si pongono le condizioni alle quali accenna l'articolo 1, cioè l'obbligo di dare un appartamento all'inquilino sfrattato, per adempiere a quest'obbligo il proprietario deve costruire vani in numero doppio di quelli preesistenti, il proprietario che costruisce non è certamente incoraggiato, anzi è scoraggiato. Perché è scoraggiato? È scoraggiato perché non sarà mai in grado di trovare adeguata soluzione al problema.

Il problema non è così diffuso come è stato detto. Si tratta di una minoranza di inquilini che vogliamo rispettare, ma senza per questo distruggere l'ordinamento essenziale, giuridico e civile, del nostro paese!

Allora, il problema è questo. Il proprietario che deve demolire, abbattere per rico-

struire in quel determinato modo e che, però, per farlo, deve prima di tutto assicurare un appartamento idoneo all'inquilino che egli ha sfrattato, quando offre l'appartamento da lui ritenuto idoneo, se lo trova, all'inquilino, nel caso di non gradimento sull'idoneità da parte di quest'ultimo, questo proprietario viene a trovarsi in difficoltà. Il mancato gradimento circa l'idoneità da parte dell'inquilino, infatti, darà inevitabilmente luogo a controversie che ritarderanno anche la costruzione. E, anche se il proprietario poi avrà ragione, il danno su chi ricade? Su queste famiglie e questi poveri inquilini che restano ancora senza tetto!

Ora, è vero che il fenomeno del super-affollamento è indice delle zone maggiormente depresse. Ma, ora, lo si riscontra anche in quelle zone ove si è avuto negli ultimi tempi un trasferimento in massa di gente umile, soprattutto popolazione rurale.

Allora, il numero doppio dei vani non vi sarà più! Ma, certamente, di fronte a questa realtà che non può non portare a questa conseguenza, un colpo d'arresto nelle costruzioni edilizie di alloggio, noi dobbiamo aggiungere anche un'altra considerazione. Perché, se potessimo fare a meno dell'attività privata e se lo Stato e gli Enti pubblici, potessero risolvere questo grave problema di fondo, problema sociale della casa per tutti, allora noi potremmo anche esimerci dal fare queste affermazioni. Però, noi non dobbiamo dimenticare quello che è avvenuto e quanto è stato recentemente detto dallo stesso onorevole Ministro dei lavori pubblici. Cioè, sulla entità delle costruzioni edilizie eseguite per conto dello Stato, di Enti pubblici, il Ministro dei lavori pubblici ha dovuto affermare, purtroppo — esprimendo rammarico e preoccupazione — che nel 1959 sono stati eseguiti lavori edilizi per la costruzione di questi fabbricati di abitazione per un importo di 250 miliardi, nel 1960 per un importo di 211 miliardi!

Comincia la flessione! La quale si accentua ancora di più. Nel 1961, infatti, l'importo si riduce a 163 miliardi.

E, come gli onorevoli colleghi certamente sapranno meglio di me, nel primo semestre di quest'anno 1962, cioè dell'anno in corso, l'importo di questa spesa per le costruzioni, è di soli 56 miliardi. Il che significa che, se sarà mantenuta la stessa proporzione nel secondo semestre, arriveremo a 112 miliardi. Una diminuzione molto significativa: di oltre la metà dell'importo rispetto alla situazione del 1959.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

È una situazione grave. Ecco perché vi dico: qui stiamo aggirando il problema. Il problema non lo si risolve con queste proposte di legge. Il problema dev'essere risolto affrontandolo *funditus*, per accelerare l'incremento edilizio, e non già per rallentarlo.

D'altra parte, onorevoli colleghi, e qui non dico una cosa nuova perché è stata già detta, saggiamente e responsabilmente, come sempre, dall'onorevole Guerrieri: a parte l'incertezza legislativa, si considera nel nostro paese la legge una cosa strana, per cui si fa e si disfà! A parte la considerazione che le disposizioni transitorie furono emanate nel 1960 e dovrebbero restare in vigore fino alla scadenza della legge cui si riferiscono senza essere più modificate!

Ma, io voglio anche cercare di rilevare lo spirito di queste proposte. Siccome è sorta una contestazione. L'onorevole Amatucci ha detto: avevo già espresso le mie perplessità al riguardo! Ma, dal 1960 ad oggi c'è stata una certa esperienza. Perché, quello che si vorrebbe approvare oggi non è che un ritorno al passato, alla legge del 1950, che noi diciamo necessariamente superata dalla legge del 1960, in quanto dopo un'esperienza decennale, non si fece che registrare le conseguenze negative di quella norma contenuta nella legge del 1950. Ma, non dobbiamo dimenticare che per le disposizioni transitorie della legge del 1960 è stato interpellato anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che espresse il suo autorevole pensiero.

Ora, come possiamo noi, perché vi sono centomila persone a Milano, Torino, Genova o a Savona, prevedere i casi di quelle città, e ancora non si sa quanti siano, dimenticandoci che possono esservene poi in altre? Ed allora, però, la cosa si gonfia, diventa problema diffuso. Ma, l'onorevole Andreucci, il quale noi conosciamo come persona dalle idee avanzate, ha detto giustamente: ma, dove andiamo a finire? Non è possibile il caso sia generale. Ed ha, quindi, proposto l'emendamento, circa il quale, peraltro, come dirò poi, io dissento.

Di fronte a questa situazione l'esperienza negativa decennale non può al legislatore responsabile suggerire o consentire, vorrei dire, di ritornare a quel diritto al rientro che era stato previsto e che si è rivelato completamente inefficace, inutile e, io aggiungo, dannoso in quanto non aveva operato così come il Legislatore del 1950 sperava.

Ma, quando voi vi trovate di fronte a contestazioni alcune delle quali io vi ho enunciate, allora la motivazione mi pare più che

adeguata e più che sufficiente: non ci si può limitare a singoli casi. Qui, dobbiamo guardare alla generalità e alla collettività. E, siccome io sono anche difensore degli interessi della collettività — perché, badate, non vi parlo nell'interesse del singolo! — vi invito soltanto ad esaminare questa legge con una visione non parziale, non settoriale, ma con una visione globale, proprio e soprattutto per quel rispetto dovuto alle esigenze sociali della collettività che non verrebbero prese in considerazione, ma, anzi frustrate e danneggiate, con questa legge!

Dirò ancora, onorevoli colleghi, che questo può anche essere considerato da alcuni non decisivo e non rilevante, ma io sento il dovere di dirlo, per darvi la dimostrazione della vastità e della complessità del problema.

Sembra una legge voluta così sotto questa spinta, per farla approvare rapidamente, ma non si guardano le conseguenze, fra le quali non soltanto vi sarebbe lo scoraggiamento per l'edilizia privata, ma vi sarebbe anche il mancato rispetto della proprietà privata. Finché vi è questo istituto, questa proprietà privata deve essere rispettata. E poi vi è il mancato riconoscimento dell'eguaglianza di tutti i cittadini. Qui si viene a stabilire una sperequazione fra i fitti bloccati e i fitti sbloccati.

Io credo che i fitti a mercato libero sono certamente in numero maggiore dei fitti a mercato bloccato; si tratta, come ho detto prima, di una minoranza di inquilini, quelli a fitto bloccato.

Vi è un allontanamento del risparmio dall'edilizia.

Sono questi gli aspetti che non si possono assolutamente trascurare e che noi abbiamo il dovere di tenere presenti.

E a ciò aggiungete le altre disposizioni che sono contenute in questo provvedimento, oltre quella dell'articolo 1 di cui ho parlato, in ordine all'alloggio idoneo, senza alcuna precisazione. All'articolo 2 si parla di applicazione di questa legge anche quando vi è una sentenza passata in giudicato, purché non sia stato eseguito lo sfratto.

Poi all'articolo 3 si prevede l'aumento dell'indennizzo che il proprietario deve corrispondere, pari a diciotto mensilità dovute all'inquilino anche nel caso si tratti di riparazioni o restauri ad edifici di valore artistico o storico, per ordine della Sovrintendenza alle Belle arti e monumenti, sicché il proprietario, non solo non può rifiutarsi perché se si rifiuta a questi restauri impostigli per legge vi sarà l'esecuzione di ufficio, ma deve subire anche il sacrificio di

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

questo indennizzo per un fatto che non dipende dalla sua volontà. Non solo, ma un indennizzo che in ogni caso non sarà compensato in un modo qualsiasi, per esempio da un maggiore reddito.

Ecco perché richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su tutti gli articoli, non senza richiamare l'attenzione, come è già stato fatto, sull'impossibilità di dare a questa legge valore retroattivo.

Finché vi è l'attuale ordinamento giuridico, affermare la retroattività in questi casi, significa sovvertire l'ordine giuridico.

L'onorevole Guerrieri ha espresso una sua opinione apprezzabile, ma *de jure condendo*, come possiamo distruggere l'autorità della cosa giudicata, che è la certezza?

Vedete quante questioni si pongono col provvedimento.

Non è che io non riconosca che vi siano stati degli esosi speculatori. Il mondo è pieno di speculatori. Purtroppo la speculazione è dovunque e di qualsiasi natura. Io riconosco che ci sono degli speculatori esosi i quali hanno profittato dell'incompletezza di questa norma (precisamente l'articolo 4 della legge 1960), però apprezzo quello che ha detto l'onorevole Andreucci a proposito della magistratura, che non ha saputo applicare questa legge. Io su questo sono perfettamente d'accordo, perché ritengo che l'osservanza rigorosa della legge avrebbe potuto e dovuto suggerire, nell'applicazione della norma, alla magistratura, quelle garanzie le quali erano già nella legge precedente.

Ed allora che cosa avviene? Noi dobbiamo invitare la magistratura ad applicare con rigore la legge, senza venir meno alla propria funzione. Può essere un invito a meditare su questa situazione.

Il problema io lo vedo e lo sento così. Per me quelle norme erano sufficienti per garantire a tutti il proprio diritto, e noi tutt'al più possiamo studiare un'altra norma per rendere più efficienti queste garanzie.

Il dire che il proprietario per poter ricostruire il suo edificio, debba cercare prima l'alloggio idoneo per l'inquilino, è un'aberrazione. Un alloggio idoneo che dipenda dal capriccio del proprio inquilino, è una cosa assurda.

Non dobbiamo perdere di vista che se il proprietario deve essere costretto a cercare l'alloggio idoneo, non ricostruisce più. Questo è il punto centrale.

Io sono d'accordo ad aumentare l'indennizzo: invece di diciotto mensilità, si può arrivare anche a ventiquattro, ma non dimentichiamo

chiamo la situazione quale è nella sua obiettività. E allora aumentiamo gli indennizzi.

Si deve riconoscere che, con gli aumenti del trenta per cento, al 31 dicembre 1964 si dovrebbe arrivare — secondo i propositi non solo del legislatore, ma anche del Consiglio della economia nazionale e del lavoro — alla convergenza, alla uniformità fra il fitto bloccato e il fitto libero.

Ma allora noi vogliamo andare incontro a due persone: se 18 mensilità sono insufficienti, si può aumentarle anche a 24. Questo significa tener conto della situazione in cui vengono a trovarsi questi inquilini degli edifici da abbattere.

Fin qui sono d'accordo, ma insistere su questa proposta di legge che ha già determinato tante preoccupazioni e tante perplessità, significa emanare un provvedimento non sociale.

Il problema non si può restringere; l'angolo visuale deve essere allargato.

Se si vuole evitare che si ripetano quei casi di eccessiva speculazione, c'è il mezzo: noi possiamo aumentare l'indennizzo a 24 mensilità; possiamo adottare un'altra formula, quella suggerita dall'onorevole Guerrieri, adempiendo così al nostro dovere e alla nostra coscienza, avendo come obiettivo principale assoluto il bene sociale e collettivo, perché le famiglie che a Torino e a Milano stanno accampate alla periferia, quelle famiglie povere, non abbienti, hanno bisogno di una casa. E le case si potranno avere soltanto incoraggiando l'attività edilizia privata e soprattutto stimolando lo Stato, gli Enti pubblici, i comuni e le province, con relative provvidenze, a incrementare l'attività edilizia, a costruire le case, perché tutti quanti hanno diritto ad un'abitazione, a un tetto, ma non con questa legge che non risolverebbe il problema, ma che l'aggraverebbe ancor più.

COLOMBO VITTORINO. Nel mio breve intervento non mi addentrerò nei termini giuridici, anche perché, al riguardo, condivido l'osservazione a difesa fatta dall'onorevole Migliori, ma metterò in risalto l'aspetto sociale della urgenza che ha questo problema, a cui anche l'onorevole Preziosi ha fatto riferimento più volte, specie nella fase finale del suo intervento.

Vorrei dire che con la legge 23 maggio 1950, n. 253 si era inteso disporre quelle determinate norme anche per portare un contributo alle cose che sono state realizzate nei grossi centri e per cui oggi, magari, si lanceranno gli strali! Però, dire che la legge era

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

stata prevista per fornire un alloggio idoneo, sulla qual cosa, l'onorevole Preziosi ha tanto insistito, vorrei dire che non corrisponde proprio al vero. Perché, infatti, sono in possesso delle statistiche. Per esempio, a Milano — statistiche anche molto più significative — non è vero che il problema del trovare un alloggio idoneo abbia sollevato tutto quel *can-can!*

Certo, vi sono alcune difficoltà. Ma, l'inquilino che di fatto sa che esiste questo particolare diritto, evidentemente si adegua. C'è, quindi, un certo adattamento per quanto riguarda gli alloggi.

C'è un secondo punto, già fissato nella legge del 1950 e circa il quale mi sembra non abbia dato quel rendimento che si voleva pretendere da esso. Perché, purtroppo, si deve constatare che sono stati sì costruiti anche appartamenti o comunque edifici con il doppio dei vani e però si tratta di vedere con quali criteri sono stati in realtà costruiti. Stando allo spirito della legge si doveva pensare alla costruzione di vani da concedere agli inquilini. Sappiamo, invece, che purtroppo questo determinato principio è stato decisamente superato.

ANDREUCCI. Allora gli speculatori ci sono anche dall'altra parte!

COLOMBO VITTORINO. In questo caso stanno sempre dalla parte dei proprietari, quando si tratta di speculare!

Il discorso è, quindi, semplice. Perché, di fatto, se dove era una casa, un terreno che ospitava una casa di ceto medio o popolare, ad un certo momento, per criteri di massimo rendimento, si costruiscono appartamenti a livelli stratosferici, lo spirito della legge viene ad essere profondamente intaccato, anche se la lettera della legge stessa è stata rispettata!

Evidentemente, quando il canone viene innalzato da dieci a quaranta volte i normali canoni di affitto, il discorso cambia!

ANDREUCCI. Nell'altra legge come questa l'inquilino entra con il fitto bloccato!

COLOMBO VITTORINO. Per quanto riguarda le statistiche portate qui dall'onorevole Preziosi, relative alla flessione che si è verificata in questi ultimi due anni, non sarò io a voler negare la loro esattezza. I numeri rappresentano almeno la effettiva verità.

Ma, perché non si è costruito? Perché c'è l'altro problema, piuttosto grosso, delle aree fabbricabili, problema che finalmente il Parlamento è riuscito a regolamentare. Ma, quando si pensi che di fatto l'incidenza delle aree, per vano, nelle zone periferiche delle grandi città, varia da lire 800 mila, fino alla

somma di lire 1 milione e 200 mila, evidentemente il discorso diventa quasi impossibile. E, questo problema delle aree, efficacemente lo risolve la legge n. 166 che noi tutti abbiamo avuto l'onore di approvare, quella legge, cioè, che permette all'autorità comunale di fissare le zone per lo sviluppo della città al prezzo di mercato, non attuale, ma di due anni fa, e che può essere pagato al momento della edificazione, edificazione che può essere realizzata nel giro di dieci anni.

Quindi, in estremo c'è il discorso della incertezza del diritto. A questo riguardo, siamo stati eccessivamente larghi.

Io vorrei pregare il collega Preziosi di non parlare troppo di demagogia. È un discorso che non sta in piedi.

Un inquilino si vede arrivare una semplice lettera da parte del proprietario della casa, con cui l'affitto viene spostato da 10 mila a 40 mila lire. Evidentemente non è possibile una cosa di questo genere.

Questa è veramente demagogia.

Non si può parlare di demagogia, quando queste cose sono state discusse da assemblee veramente qualificate.

Ultimo punto che vorrei toccare: quello dell'urgenza del fenomeno, e della sua gravità.

Sissignori, questa gravità è aumentata, ed è aumentata proprio per effetto della disposizione legislativa sulla libera circolazione nel nostro paese che abbiamo fatto nel 1962.

È evidente che questo provvedimento di giustizia per tutti i cittadini ha favorito e ingigantito il particolare fenomeno della emigrazione interna. Ecco perché la legge del 1960, che sembrava potesse risolvere il problema della edilizia, non si ritiene più idonea.

Il discorso relativo alla città di Milano e ai suoi centomila immigrati, riguarda un fenomeno di carattere economico che incide su tutto, non è soltanto il discorso degli sfrattati. Tutto si risolverebbe se l'inquilino potesse andar via da quel determinato appartamento per andare in un altro appartamento, ma non ci va perché il mercato delle case ha raggiunto le stelle appunto per questo particolare fenomeno.

Il Governo sta tentando di risolverlo con talune misure politiche. Una prima riforma è in piano decennale per la costruzione di case per i lavoratori. Sappiamo bene che non soltanto con questo strumento si risolve questo problema. Ma allora in un periodo transitorio, se è valida la dichiarazione finale del collega Preziosi della casa per tutti, cominciamo

a non metter fuori coloro che hanno già una casa, oggi come oggi.

Noi ci riferiamo ad un criterio di determinata giustizia per tutti, ma vorrei che ognuno di noi vi si riferisse quando deve compiere il proprio dovere anche di natura parlamentare.

Sono distinti i due fenomeni, quello di Milano, Torino e Genova e quello di Bari, Savona, ecc., ma se anche ci fosse soltanto un problema del triangolo industriale nel quale si verificano le grosse correnti di emigrazione, il discorso degli immigrati è un discorso di Milano e di Torino o è un discorso dell'intero nostro paese?

Quindi è giusto che si debba parlare del problema su un piano nazionale e per forza di cose questo importante problema va posto anche su un piano sociale.

Il *Corriere della Sera* ha pubblicato una serie di articoli per dimostrare che nella cosiddetta metropoli lombarda esistono le « Bidonville ».

È un discorso di carattere sociale che bisogna affrontare.

Il collega onorevole Servello a questo riguardo può fornire ampie indicazioni.

Per poter esaudire questa fame di case, si pensa già alla costruzione con elementi prefabbricati, per poter dare la possibilità di realizzare una struttura edilizia che possa dare una garanzia di alloggio a queste famiglie particolari.

Ecco perché io personalmente sarei del parere di mantenere intatto lo stesso testo che ci è stato presentato dal Senato, per poter venire incontro alla soluzione di questo problema.

Se fosse necessario correggere il testo approvato dal Senato sarebbe opportuno concordare una formula di emendamento fra la nostra Commissione e la Commissione giustizia del Senato. Questo emendamento può passare dalla Camera al Senato in ventiquattro ore. È una posizione subordinata che lascio giudicare a tutti i colleghi.

COMANDINI. C'è qualcuno che vuole, o direttamente o attraverso la proposizione di emendamenti, migliorare l'efficacia di una legge che risponde ad un criterio assolutamente urgente, perché c'è un grosso problema. Mi permette, onorevole Olindo Preziosi, si tratta di migliaia di persone...

PREZIOSI OLINDO. Mi permetto dubitare di questo numero.

COMANDINI. Il gruppo socialista, a nome del quale io parlo, è favorevole all'approvazione *sic et simpliciter* del testo del Senato

e si riserva di intervenire sui singoli articoli, per dimostrare che le pretese violazioni della cosa giuridica, non sussistono e che non c'è nessun serio inconveniente nell'approvazione del testo in esame.

In questo senso concludo.

SERVELLO. Onorevole Presidente, debbo anzitutto dichiarare, associandomi completamente alle dichiarazioni del collega onorevole Gonella, che talune preoccupazioni di ordine giuridico emerse da alcuni interventi, possono indubbiamente creare perplessità circa il testo del Senato. Per cui, a mio avviso, noi confermiamo l'urgenza assoluta dell'approvazione della legge, ma dobbiamo respingere, almeno per quanto ci riguarda, le valutazioni che qui sono state fatte, in ordine ad eventuali modifiche da apportare al testo pervenuto dal Senato, tanto da parte dell'onorevole De Grada quanto da parte dell'onorevole Comandini. Non si tratta, almeno nella nostra intenzione della volontà di prevedere eventuali modificazioni a questo testo per rinviare puramente e semplicemente l'approvazione della legge, né per respingerle, come è stato detto dall'onorevole Comandini.

Il fatto che noi siamo giunti a presentare una nostra proposta di legge in argomento, mi pare la migliore testimonianza del fatto che noi si voglia una legge che vada incontro ad una situazione di carattere sociale che si è verificata, non soltanto a Milano, ma in molte altre città italiane.

Quindi, noi confermiamo questa nostra volontà e, soprattutto, consigliamo i nostri colleghi membri di questa Commissione di voler esaminare il nostro testo, il testo della proposta di legge da noi presentata. A noi sembra essere quello più semplice e che dia adito a minori complicazioni, che imposta il problema nella forma, non dico più corretta giuridicamente, perché sarebbe cosa presuntuosa da parte nostra, ma più chiara diremmo, più lineare, per cui non dovrebbe prestarsi né da parte degli inquilini né da parte dei costruttori, e così pure dei giudici, a dubbi di sorta!

Devo dire, rispondendo ad un'interruzione della onorevole Re Giuseppina di poco fa, che l'onorevole Gonella ha risposto forse in una forma che può aver determinato una situazione di equivoco. Tanto è vero che si è potuto ad essa ricollegare l'onorevole Preziosi!

Desidero smentire l'onorevole Preziosi nella sua interpretazione — e me ne dispiace per altro verso! — nel senso che la nostra proposta di legge conferisce l'obbligo al locatore di offrire al conduttore la scelta tra una casa che abbia un canone non superiore al 20 per cento

e un indennizzo pari a 24 mensilità dell'ultimo canone di locazione. Non credo che possano accedere tutte quelle complicazioni di cui parlava poc'anzi l'onorevole Preziosi. Perché, la situazione sarà in questi termini: il locatore offre al locatore un determinato appartamento in una zona qualsiasi della città che abbia una canone non superiore al 20 per cento. Nel caso l'inquilino non lo voglia, può accettare l'indennizzo pari a 24 mensilità dell'ultimo canone di locazione. Oppure, non lo accetta in quanto non ritiene idoneo il nuovo appartamento e allora ricorre e il giudice deciderà, in base alla legge che stiamo approvando e in base altresì alla valutazione che potrà fare circa questa pretesa inidoneità.

Questo è stato previsto per andare incontro proprio alle esigenze esposte dall'onorevole Preziosi. Cioè, per indurre l'inquilino a scegliere, eventualmente, la seconda possibilità. Sia perché può, se vuole, trasferirsi in un paese vicino, oppure andare ad abitare in periferia, e così via. Insomma, mi sembra tutta una situazione di maggiore semplificazione.

Desidero poi aggiungere qualche considerazione d'ordine generale. E, cioè, che io mi sarei aspettato, dopo la precedente riunione, che la Commissione lavori pubblici, interpellata, rispondesse con una motivazione che veramente completasse...

PRESIDENTE. Anch'io me lo auguravo!

SERVELLO. Per quanto ci riguarda, la cosa tuttavia non offre materia di discussione.

PRESIDENTE. Come ho già avuto occasione di dire all'inizio della seduta, la Commissione si è limitata ad esprimere il parere favorevole con la classica formula: « si esprime parere favorevole »! Senza, cioè, illustrare il suo punto di vista.

SERVELLO. Ora, quando si espongono, come ha fatto qui l'onorevole Preziosi, problemi di carattere generale, è chiaro che le sue preoccupazioni esistono. Però noi non possiamo ignorare come legislatori lo stato d'allarme che in un determinato momento, al momento di applicare una determinata norma, venga a determinarsi. Ed allora il legislatore deve intervenire, anche sulla legge che pochi anni prima era stata emessa.

Io non credo, quindi, che con questo provvedimento si possa mortificare o addirittura, come da qualche parte si dice, uccidere la iniziativa privata e l'edilizia nel suo normale sviluppo.

Per contro, mi sarei atteso, ripeto, che da parte della Commissione lavori pubblici, fosse stato esaminato il problema nelle sue dimensioni più vaste, e che si conducesse questo

esame in relazione alla programmazione. Perché, infatti, qui si parla sempre di programmazione in sede astratta, su temi avveniristici, mentre si ignorano i temi di maggiore urgenza che sono quelli della casa, degli ospedali, della salute pubblica. E in quella sede, secondo me, che andrebbe e va affrontato il problema, non solo della possibilità degli Enti di Stato in questa materia, ma anche degli Enti locali, degli istituti vari, come quello delle case popolari, come lo stesso I.N.A.-Casa, che, evidentemente, così stando le cose, non hanno oggi possibilità di far fronte a tutta la situazione. E, in alcuni casi — me lo permetta l'onorevole Colombo Vittorino — come quello dell'Istituto delle case popolari, assistiamo ad una forma di trasformazione di questi enti pubblici, tant'è che i canoni di questi istituti cominciano a raggiungere quelli delle case private. Il che non mi sembra rientri negli scopi per cui essi sono stati creati!

E in questo settore che, secondo me, bisognerebbe agire, al fine di sviluppare l'edilizia popolare. In questo modo il problema potrà essere affrontato, e risolto una buona volta!

Noi, purtroppo, ci troviamo a dover legiferare in maniera pulviscolare, direi così, e quindi in modo errato, affrontando problemi particolari ogni qual volta si determina uno stato di disagio o di allarme sociale, mentre i problemi più gravi li valutiamo in forma di programmazione, avveniristica, senza mai affrontarli in modo da rispettare le previsioni adeguate con riferimento a quelle che sono le esigenze del momento.

Questo io volevo dire, affinché per l'avvenire si possa rimediare a questo andazzo!

Io credo, onorevoli colleghi che non sia stato inutile in una sede come questa, un ulteriore richiamo alla gravità e quindi alla urgenza della situazione. Se avessimo avuto tempo per sviscerare meglio il problema, noi avremmo potuto approfondire l'esame di questa realtà e i colleghi avrebbero avuto un quadro più esatto della situazione che si è venuta a creare. Ad esempio noi abbiamo a Milano una situazione ancora più grave di quella degli inquilini di appartamenti, noi abbiamo la situazione di gran parte degli artigiani che hanno il loro laboratorio in queste case che normalmente sono situate nel centro di Milano; questi artigiani, con l'abbattimento degli stabili, non solo vengono a perdere la loro possibilità di alloggio (ché quasi sempre la abitazione è vicina al laboratorio) ma perdono in forma definitiva anche la possibilità di la-

voro, perché nelle case nuove non si creano le stesse condizioni per cui l'artigiano possa avere la propria abitazione e il proprio laboratorio.

Noi abbiamo una pressione anche da parte di questa categoria. Non avendo avuto il tempo di concretarla in una proposta di legge, noi volevamo rilevarla come un indice della situazione che si crea.

Io vorrei soltanto, per concludere questa situazione, richiamare i colleghi che si sono preoccupati delle ripercussioni che questa legge potrebbe avere sui proprietari di case, a questa considerazione che se noi non votassimo questa legge o ne prolungassimo soltanto l'iter che cosa avverrebbe? Noi abbiamo oggi in sospensione temporanea migliaia di sfratti e bisogna dire che abbiamo avuto alcuni magistrati a Milano che hanno dimostrato grande comprensione, creando una situazione per cui l'esecutività della sentenza, venisse prorogata per il tempo necessario per dare il modo alla Camera di esaminare questo problema.

Noi abbiamo avuto la testimonianza di magistrati che si sono trovati ad approvare delle sentenze che non approvavano, proprio per una situazione di questo genere.

Se non approvassimo questa legge non solo ci sarebbe l'esecutività delle sentenze di sfratto, ma noi avremmo una ripresa degli sfratti. Io lo dico come una risposta della resistenza degli inquilini. A Milano abbiamo ottenuto il risultato di trattenere l'ondata degli sfratti. Quando i proprietari di case sentono che si sta discutendo una legge che deve regolamentare questa materia, si trattengono dal parlare di sfratti; ma, se la legge fosse rinviata, avremo una nuova ondata di sfratti, in pieno inverno, con la pressione degli immigrati che vengono durante le feste natalizie.

Io voglio prospettare questo quadro che risponde ad una situazione davvero grave, in quanto noi stiamo cercando di votare una legge a tutela degli inquilini.

Io voglio rispondere ad un'obiezione generale che è stata sollevata dall'onorevole Guerrieri.

Noi siamo chiamati a giudicare la proroga del blocco delle locazioni, come una specie di truffa e di imbroglio che dovrebbe essere interpretato alla rovescia, così noi abbiamo prolungato per quattro anni un regime di blocco che esisteva già. Noi siamo giunti a questa conclusione, che, nonostante il regime di blocco avesse portato a degli inconvenienti e dei danni sotto alcuni aspetti,

era reso necessario dalla situazione di crisi acuta del settore edilizio e che bisognava prolungare questo regime ancora per quattro anni, nonostante alcuni inconvenienti. Ora vogliamo sottilizzare sul termine transitorio o meno? Io credo che faremmo una cosa che va contro lo stesso spirito di quella legge.

Perché abbiamo concordato che per altri quattro anni dovevamo avere il blocco dei fitti? Perché lo sblocco dei fitti sarebbe stato soltanto un aiuto alla speculazione e avrebbe gettato sul mercato, cioè nelle fauci degli speculatori, ancora milioni di inquilini italiani. Noi abbiamo denunciato questo fatto. Noi abbiamo chiesto quella proroga negli ultimi giorni, quando già milioni di inquilini aspettavano, con la minaccia dello sfratto sul capo, di avere la garanzia di questa proroga. E per il momento questa proroga è stata introdotta. Abbiamo avuto il conforto dell'ex ministro della giustizia Gonella, che ha affermato che lo spirito della legge non era questo.

Quell'articolo 4 era in contrasto con lo spirito della legge che doveva mantenere per altri quattro anni il regime di blocco.

Su questo bisogna intendersi, onorevoli colleghi: se vogliamo rimettere in discussione tutta quella parte, noi faremo un cattivo servizio alla verità.

Nessuno di noi si propone di risolvere, con l'abrogazione dell'articolo 4, tutto il problema complesso delle abitazioni.

Noi, adesso, ci proponiamo soltanto di troncare una vergognosa speculazione.

E allora, onorevole Guerrieri, non c'è un problema di perfezionare la legge, cercando di eliminare gli abusi che si sono verificati. Probabilmente ci potrebbe essere anche questo. Ma il Senato ha discusso per giorni e giorni questo argomento. È stato escluso che si potesse far fronte a questo fenomeno degli sfratti soltanto cercando di rendere più severa l'applicazione della legge.

Il Senato ha fatto una scelta: abrogazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, perché considerata essere questa, da tutti, dopo approfondita discussione, la forma più idonea a risolvere un problema di questo genere. Questa è la prima considerazione. Quindi, io vorrei proprio che l'onorevole Guerrieri su questo punto non insistesse, circa l'approfondimento della questione, dopo una scelta che è già stata fatta nell'altro ramo del Parlamento, approfondimento di cui non possiamo ignorare i risultati nonché la serietà e l'impegno.

L'altra osservazione cui volevo accennare e per farlo mi bastano poche parole, riguarda

la proposta dell'onorevole Amatucci di limitare ad alcune città in base al numero degli abitanti. Il numero rende semmai molto evidente, in alcune località, questa crisi, ma il problema è di fondo!

L'altro aspetto — e qui ci rivolgiamo all'onorevole Gonella — è quello sul quale hanno insistito i colleghi di quella parte per giungere ad un contemperamento di questa norma; cioè, trovare due possibilità. Ora, questa proposta, anche perché ci pone di fronte ad un problema che è quello di un rinvio al Senato, ecc. noi non la condividiamo. Vale la pena, infatti, di correre il rischio di rendere l'iter più lento con tutto quello che la cosa comporta, per una questione del genere. Agli effetti pratici cosa si può verificare in questo caso? Se è l'inquilino che deciderà fra le due cose, alloggio idoneo o indennità, l'esperienza di questi ultimi tempi ci dice che, in fondo, quando l'inquilino trova una convenienza ad arrivare a questo accordo con il proprietario di casa e ad esso può giungere indipendentemente che ciò sia scritto nella legge. Noi, invece, garantiamo la tutela del cittadino nel senso che si fa obbligo al proprietario di dare una casa; se, poi, è possibile arrivare ad un accordo tra i due, a questo si può arrivare anche senza che sia stabilito per legge. Perché, se l'inquilino decide, in un senso o nell'altro, egli rappresenta il primo ostacolo e, quindi, il proprietario ha convenienza ad accordarsi. Pertanto, la questione non mi sembra sostanziale e, quindi, penso che il problema lo si possa risolvere.

Il problema, invece, su cui i colleghi hanno insistito molto — anche se l'onorevole Guerrieri lo ha molto ridimensionato — è quello concernente le sentenze già emesse, se possono essere, cioè, annullate o meno. Io non sono giurista, però ho creduto giusta la tesi sostenuta qui dai colleghi che hanno inteso dimostrare come non sarebbe, questo, uno scandalo giuridico. Tuttavia, io volevo far presente questo. Esistono, oggi, migliaia di sentenze che non sono state ancora rese esecutive per un solo motivo: perché le competenti autorità sono intervenute, persino rasentando il codice, proprio per tamponare questa situazione di estrema gravità. Il problema di Milano, ad esempio, sarebbe divenuto addirittura un problema di ordine pubblico! E, sotto questo profilo, le autorità sono intervenute, hanno fatto funzionare la famosa Commissione alloggi, che a Milano esiste ancora, pur di mantenere la situazione transitoria.

Noi, in questo modo, svuoteremmo della sua sostanza la legge, se non provvedessimo.

Credo che queste osservazioni siano state già fatte dai colleghi onorevoli senatori e, se per alcuni aspetti, in queste cose al Senato sono maggiormente possibilisti di noi, credo che in questo caso lo siano stati proprio per considerazioni di evidente carattere sociale.

Quindi, concludendo, su questo punto che a me sembra il più controverso, invito i colleghi a voler riflettere se non sia possibile superare i contrasti per quello spirito sociale che tutti ci deve animare e cercando di dare a questa legge il suo giusto valore. Non attribuendo ad essa, voglio dire, come ha fatto qui poc'anzi l'onorevole Preziosi, scopi addirittura sovvertitori per il nostro paese, bensì quelli più meritevoli di riportare invece la normalità là dove oggi regna una grave situazione di cui si sono resi interpreti in questa sede autorevoli testimoni.

E, poi, sia permesso anche a me di ribadire che, oggettivamente, lo si voglia o no, un rinvio della legge o una modifica che ne svuoti il significato, andrebbe soltanto a favore dei grandi speculatori che, oggi, nel nostro paese, stanno veramente passando il limite! Pertanto, se vogliamo dare un'indicazione di carattere morale e di giustizia sociale, possiamo farlo con questa legge.

GUERRIERI EMANUELE. Però, i piccoli speculatori, nei piccoli comuni, dove sono? E tuttavia voi volete estendere questa legge a tutto il paese!

RE GIUSEPPINA. Ma, perché il fenomeno se non si è verificato ancora nei piccoli comuni, lo volete ingigantire ora? Se non ci sono gli sfratti significa che le questioni le hanno risolte pacificamente e, allora, continueranno a farlo.

Noi discutiamo questa legge perché è nata da una situazione reale. Voi contrapponete delle situazioni che finora non hanno dato motivo di preoccupazione. Perché volete contrapporre delle situazioni normali per mantenere una situazione anormale altrove? D'altra parte, poi, quando si sollevano queste questioni, voi portate sempre qui le ragioni dei piccoli proprietari, ecc. Guardate, a Milano non c'è stato nessun padrone di casa, a parte l'Alemagna che era già grande proprietaria?... No! I falchi si sono avventati sul centro, su palazzi che sono un tesoro di valore artistico! Hanno comprato e, per poterlo fare, i proprietari di case hanno cercato di liberarsi del peso degli inquilini per vendere a prezzi più favorevoli.

Vogliamo favorire una speculazione di questo genere proprio nel momento in cui si denuncia, anche da parte del Governo, questa pratica immorale? O, vogliamo dare una lezione a chi in questo modo dimostra di non avere alcun ritegno in questo campo?

Ebbene, io vorrei indurre i colleghi a riflettere e a riconoscere che la legge in esame ha anche un valore in questo senso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo all'onorevole Relatore se e quando intende rispondere agli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione.

BALLESI, Relatore. Vorrei rispondere nella prossima seduta, all'inizio di essa.

PRESIDENTE. D'accordo.

Comunico che l'onorevole Andreucci ha già presentato, anticipando i tempi, un emendamento all'articolo 1 della proposta di legge n. 4192, nell'eventualità che sia questo il testo scelto a base della discussione del provvedimento in esame, il che lo decideremo nella prossima seduta.

L'emendamento è questo:

« Nelle città con popolazione superiore ai 100 mila abitanti e nei casi previsti dall'articolo 2, ecc. », e in linea subordinata si propone: « Sopprimere il n. 2°) dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 ».

PREZIOSI OLINDO. Quale è il termine per la presentazione degli emendamenti?

PRESIDENTE. Mercoledì mattina, evidentemente, ma come invito ad accelerare i termini.

Pertanto se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Disposizione sul servizio copia degli atti giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione sul servizio copia degli atti giudiziari » (3344).

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PENNACCHINI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge ora al nostro esame, trae origine dalla necessità invero urgente, di ovviare al grave inconveniente che si è venuto a creare negli uffici giudiziari per effetto di una grave carenza di dattilografi per il servizio di copia, inconveniente cui si è cercato di porre rimedio fino al 31 dicembre 1962 con l'articolo 99 per l'ordinamento delle cancellerie, che autorizza il cancelliere ad assumere in via transitoria dattilografi non di ruolo per le necessità del servizio.

Mentre l'originario disegno di legge governativo prevedeva l'eliminazione della grave lacuna, mediante l'elevazione del numero del personale di copia sia di ruolo sia non di ruolo, a 2.00 unità, numero che si è ritenuto sufficiente alle esigenze del servizio, il Senato, che ha esaminato il provvedimento prima di noi, ha pensato di provvedere mediante la proroga al 1° gennaio 1965 della facoltà dell'articolo 99, e ciò evidentemente data la vicinanza del termine del 31 dicembre 1962 previsto dalla legislazione in atto. Questo mi pare tempestivo e opportuno, anche perché consente un più ampio margine di tempo per ovviare con provvedimento definitivo agli inconvenienti lamentati e in tal senso mi sia consentito di rivolgere un vivo plauso alla sollecitudine e alla cortesia del Governo, così ben rappresentato dall'onorevole Mannironi.

Il disegno di legge prevede che la facoltà di avvalersi dell'articolo 99 sia concessa dal Ministero di grazia e giustizia, solo per comprovate esigenze di servizio e ciò evidentemente allo scopo di evitare abusi che avrebbero effetto negativo sulle entrate dell'Erario. D'altro canto rimette al giudizio del Ministero l'opportunità o meno di avvalersi della facoltà dell'articolo 99 e consente che le esigenze di ciascun ufficio siano valutate di volta in volta, senza prevenzioni di carattere numerico e senza tener conto di quanti prestavano servizio. Per questo mi pare opportuna la limitazione posta dal Senato all'articolo 1.

Pure esatta mi pare l'eliminazione apportata dal Senato al testo originario, che nessun compenso è dovuto per la copiatura della corrispondenza e dei certificati, dato che questa copiatura non rientra nelle precise mansioni dei dattilografi giudiziari che vengono assunti per assicurare la copiatura degli atti giudiziari.

Interessante e opportuna la prevista innovazione per il compenso dei dattilografi non di ruolo, innovazione che si concreta per la prima copia in ragione di lire 30 a facciata e

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

di lire 10 per altre copie della stessa battuta. Così si è venuto a stabilire un compenso proporzionato alle prestazioni.

La retribuzione di questo personale è così ragguagliata al lavoro effettivamente compiuto e risultante da un apposito registro il cui modello è allegato al disegno di legge, registro che dovrà essere sottoposto alla vigilanza del capo dell'ufficio.

La copertura dei compensi di cui sopra, il provvedimento prevede che sia assicurata dal gettito del copiato. In caso di insufficienza dagli altri diritti di cancelleria, dato che taluni uffici, in verità molto pochi, rilasciano copie senza percezione di diritti, alle amministrazioni dello Stato o a persone ammesse al gratuito patrocinio.

Onorevole colleghi, pare al Relatore che il provvedimento, così articolato e nella forma in cui ci perviene dal Senato, sia opportuno e risponda alle esigenze immediate, oltre a rappresentare una giustificata regolamentazione di una materia per la quale vivissima era l'attesa delle categorie interessate.

Sono questi i motivi per cui concludo invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge all'esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Penacchini per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rapidissimamente, noi diciamo di essere favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, pur rilevando che sarebbe stato opportuno che, anziché ricorrere a personale straordinario, il ministero avesse tempestivamente valutato la necessità e provveduto con un aumento dell'organico.

Quindi, noi auspichiamo che il provvedimento, che crediamo sia già allo studio, relativo all'aumento degli organici dei dattilografi delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, venga varato il più presto possibile, per modo che il termine cautelativo del 1° gennaio 1965, previsto all'articolo 1 della legge in esame, termine che giustamente è stato inserito dal Senato, in quanto era impensabile che si potesse provvedere entro il 1962, sia quello definitivo. Ci auguriamo, ripeto, che si possa sollecitamente provvedere ad una revisione dell'organico, si da evitare il continuo ricorso ad amanuensi e scrivani presi al di fuori degli uffici giudiziari e che hanno costituito, per lunghi anni, una piaga — ricor-

diamo che molti processi lo hanno purtroppo dimostrato! — senza volere, con questo, offendere nessuno. Vi saranno, infatti, anche persone onestissime, ma, purtroppo, si sono verificati casi di abusi da parte di persone le quali non avevano veste di funzionario negli uffici pubblici.

Devo poi rilevare che anche qui bisogna constatare che vi è una certa instabilità legislativa, così come si è osservato poco fa a proposito della legge sugli alloggi. Noi andiamo infatti, con il disegno di legge in esame, a modificare una legge precedente, esattamente la legge 28 luglio 1960, n. 777. Non sarò certamente io a sollevare questa obiezione, poiché non ritengo valida quella che qui è stata sollevata a proposito della proposta di legge precedentemente da noi discussa, ma faccio rilevare che il disegno di legge che noi ora andiamo ad approvare non fa altro che modificare una legge che noi stessi abbiamo approvato soltanto poco più di due anni fa!

Per cui, se fosse valida l'obiezione per quella legge, altrettanto dovrebbe esser valida per questa, in questa sede. Io dico, però, che generalmente queste obiezioni non sono valide, perché se il legislatore ad un certo momento si accorge che qualcosa è errato, egli ha un solo dovere, quello di intervenire il più presto possibile e correggere!

ANDREUCCI. Noi proponemmo già le modificazioni che sono state ora proposte!

KUNTZE. Nella precedente legge, all'articolo 4, venne introdotto un emendamento...

ANDREUCCI. Io parlo di questa legge, non dell'altra! Era già stato previsto un emendamento, da me presentato, che è stato, però, respinto!

KUNTZE. Comunque, io questo lo dico non per spirito di polemica, ma per rilevare che il Legislatore non deve avere timore di modificare una legge se si accorge che essa non è confacente alle esigenze o se si sono prodotte esigenze nuove che richiedono una modificazione della legge stessa.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista a questo disegno di legge.

ANDREUCCI. Voterò a favore di questo disegno di legge: fin dal momento in cui il testo del disegno di legge che noi ora modifichiamo, veniva esaminato e stava per essere approvato, come spesso capita noi — nonostante molte volte di questo ci rammarichiamo! — avevamo invitato il Governo a proporre delle modifiche a quel testo della legge che in quel momento stavamo approvando, e questo perché fin da allora da parte nostra

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

e da parte del relatore, era stata rilevata e sottolineata l'inefficienza del provvedimento che si sta per prendere.

Per coerenza, in quanto fui tra quelli che affermarono essere insufficiente il provvedimento, e anche per la lentezza con cui arriva il Governo, questo io lo dovevo dire.

Comunque, voglio qui ricordare che, una volta tanto, coscientemente, noi abbiamo commesso un'ingiustizia nei riguardi dei magistrati, per i quali tuttavia tanto, tutti quanti, ci siamo sempre adoperati, non accogliendo allora un emendamento relativo alla copertura della spesa, circa la quale c'erano i fondi, ma che avrebbe ritardato solo di poco tempo il passaggio della legge. E abbiamo così privato i magistrati — ecco l'ingiustizia! — per oltre un anno dell'aumento di personale che avrebbero dovuto avere.

Chiusa la parentesi, dichiaro di approvare questo disegno di legge perché, sostanzialmente, questo era nei nostri voti.

PREZIOSI OLINDO. La relazione del collega onorevole Pennacchini è stata chiara ed esauriente ed ha dimostrato la necessità che vi è del provvedimento e anche l'urgenza di esso. Perciò, dichiaro di approvare questa legge, con una raccomandazione rivolta al Governo: di provvedere al più presto possibile a stabilire quelle che sono le reali esigenze nei vari uffici di cancelleria. Questo, perché non si aspetti ancora un lungo periodo di tempo, essendo necessario anche per la stessa funzionalità di questi uffici, a determinare le singole necessità, autorizzando, quindi, i cancellieri dei vari uffici a provvedere in conseguenza, senza che si ricorra a quelle assunzioni indiscriminate, e molte volte di persone incompetenti, di personale cosiddetto non di ruolo.

PRESIDENTE. Il Relatore?

PENNACCHINI, *Relatore*. Voglio soltanto ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione e sottolineare, anche, come relatore, a nome di tutta la Commissione, l'esigenza prospettata dall'onorevole Kuntze. Vale a dire, la necessità che si provveda al più presto, con un apposito provvedimento legislativo, alla definizione del problema relativo al servizio copia degli atti giudiziari. A questo proposito credo di poter dire che lo schema di progetto di legge relativo è già da tempo in gestione, e che, se ritarda la sua presentazione, questa volta almeno, il Ministro di grazia e giustizia dovrebbe essere completamente innocente; il colpevole sarebbe più che altro quello del tesoro, il quale non avrebbe finora dato i mezzi necessari.

Tuttavia, io ritengo che la Commissione possa pregare l'onorevole rappresentante del Governo di rappresentare anche al Ministro del tesoro l'estrema esigenza che il problema riveste affinché sia provveduto. Anche in considerazione del fatto che non mi sembra debba essere una cifra tale da spaventare il Ministero del tesoro!

Ringrazio gli onorevoli colleghi per la totale adesione data all'approvazione del presente provvedimento e prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler anch'egli esprimere un parere favorevole.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non ha che da associarsi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore, la cui relazione per quanto succinta e rapida è stata estremamente sostanziosa e chiara.

Vorrei tranquillizzare gli onorevoli colleghi che effettivamente il Ministero della giustizia già da tempo ha proposto un disegno di legge per l'allargamento degli organici dei dattilografi giudiziari e che questo non è venuto a maturazione per le resistenze presentate dal Ministro del tesoro. Speriamo che tale resistenza possa essere presto superata e che in ogni modo, prima della data che è stata fissata al 31 dicembre 1965, l'allargamento degli organici possa considerarsi un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La prima parte dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituita dalla seguente:

« L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1965 ».

(*E approvato*).

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, viene concessa dal Ministero di gra-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

zia e giustizia per comprovate maggiori esigenze del servizio di copia ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta.

Il compenso di cui al precedente comma è prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare; alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la for-

mazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.

Art. 8. — Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

Il Capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto ».

(È approvato).

ART. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge.

ALLEGATO

Modello concernente « disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari ».

REGISTRO PER I LAVORI DI COPIATURA

1	2	3	4	5		6	7
N. ord.	Data della scritturazione della copia	Cognome e nome del dattilografo non di ruolo che ha eseguito il lavoro	Natura dell'atto - N. del fascicolo o della sentenza	N. fasciate copiate		Parte o ufficio richiedente	Somma prelevata dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza. Colonne 7 e 8 Reg. Prov.
				1 ^a copia	copie successive da unica battuta		

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, data l'ora tarda, può rimanere stabilito che si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3344 nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO